CORPO CONSOLARE DI VENEZIA
E DEL VENETO

ALBO DEL CORPO CONSOLARE

ANNO 2024

www.corpoconsolarevenezia.eu

CORPO CONSOLARE DI VENEZIA E DEL VENETO

DECANO

Signora Anna Licia BALZAN MORETTI POLEGATO
Console Onorario del Principato di Monaco

San Polo, Riva del Vin, 747 - 30125 Venezia
Tel. 0415223772 - Fax 041 2777578
e-mail: consmonaco.venise@gmail.com

VICE-DECANO

Prof.ssa Marie-Christine JAMET
Console Onorario di Francia
S. Polo, Campo dei Cinque, 625- 30125 Venezia
Tel. +39 041 5224319
e-mail: agenceconsualairevenise@gmail.com

SEGRETARIO GENERALE

Avv. Piero REIS
Console Onorario del Belgio

Dorsoduro, 3464 - 30123 Venezia
Tel. 0415242944 - Fax 0415242855
e-mail: piero.reis@sgpaa.lu

CONSIGLIO DI DECANATO

Decano
Console Onorario **Signora Anna Licia BALZAN** (Principato di Monaco)

Vice Decano
Console Onorario **Signora Marie-Christine JAMET** (Francia)

Segretario Generale
Console Onorario **Avv. Piero REIS** (Belgio)

Consiglieri

Console Onorario **Dott. Gian Angelo BELLATI** (Lussemburgo)

Console Onorario **Avv. Comm. Gianfranco RONDELLO** (Mali a Padova)

Console Onorario **Dott. Alberto FRANCESCHI** (Lituania a Padova)

Console Onorario **Sig. Mauro FURLANETTO** (Malta)

Da nominare

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Console Onorario **Avv. Lorenza MEL** (San Marino)

Console Onorario **Dott. Andrea MARCON** (Thailandia)

Console Onorario **Dott. Piero BETTINI** (Estonia)

FESTE NAZIONALI DEI PAESI RAPPRESENTATI NEL VENETO

PAESE	*Data*
Armenia	21 settembre
Austria	26 ottobre
Belgio	21 luglio
Benin	1 agosto
Botswana	30 settembre
Bulgaria	3 marzo
Cile	18 settembre
Cipro	1 ottobre
Colombia	20 luglio
Costa d'Avorio	7 agosto
Croazia	25 giugno
Danimarca	6 giugno
Estonia	24 febbraio - 20 agosto
Filippine	12 giugno
Francia	14 luglio
Gabon	17 agosto
Germania	3 ottobre
Gran Bretagna	12 giugno
Islanda	17 giugno
Lesotho	4 ottobre
Libano	22 novembre
Lettonia	18 novembre
Lituania	11 marzo
Lussemburgo	23 giugno
Macedonia del Nord	8 settembre
Malaysia	31 agosto
Mali	22 settembre
Malta	21 settembre
Marocco	30 luglio
Messico	16 settembre
Moldova	27 agosto
Monaco (Principato)	19 novembre
Norvegia	17 maggio
Paesi Bassi	30 aprile
Panama	3 novembre
Perù	28 luglio
Portogallo	10 giugno
Romania	1 dicembre
Russia (Federazione)	12 giugno
San Marino (Repubblica)	3 settembre
Slovenia	25 giugno
Spagna	12 ottobre
Svezia	6 giugno
Svizzera	1 agosto
Sudafrica	2 giugno
Thailandia	5 dicembre
Tunisia	20 marzo
Turchia	29 ottobre
Ucraina	24 agosto
Ungheria	15 marzo - 23 ottobre
Uruguay	25 agosto
U.S.A.	4 luglio

LISTA DEI MEMBRI DEL CORPO CONSOLARE DI VENEZIA E DEL VENETO

IN ORDINE DI PRECEDENZA SECONDO LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 24 APRILE 1963, ART. 16

Paese	*Consoli Generali*	*Exequatur*
Ungheria (a Venezia)	Enrico Renzo ZOPPAS	10.11.2000
Romania	Mario MORETTI POLEGATO	10.01.2002
Perú	Alessio SEMERANI	18.07.2008
Turchia	Filippo OLIVETTI	23.07.2009
Panama	Raul Ameth CUBILLA GONZALES	30.07.2020

Paese	*Consoli*	*Exequatur*
Cile (a Venezia)	Giorgio DOMINESE	11.01.1993
Norvegia	Roberto LONGANESI CATTANI	07.08.1996
Botswana	Giancarlo MORETTI POLEGATO	03.06.1999
Lussemburgo	Gian Angelo BELLATI	02.12.1999
Gran Bretagna	Ivor Neil COWARD	18.07.2000
Monaco (Principato)	Anna Licia BALZAN MORETTI POLEGATO	27.11.2000
Croazia	Nela SRSEN	14.03.2005
San Marino (Repubblica)	Lorenza MEL	10.05.2005
Belgio	Piero REIS	09.05.2007
Russia (Federazione)	Eligio PATIES MONTAGNER	21.05.2007
Lettonia	Paolo NICOLUSSI	12.09.2009
Thailandia	Andrea MARCON	25.01.2011
Ucraina	Marco TOSON	24.02.2012
Estonia	Piero BETTINI	03.04.2012

Paese	*Consoli (segue)*	*Exequatur*
Mali	Gianfranco RONDELLO	06.07.2012
Gabon	Stefano CORÀ	20.07.2012
Portogallo	Donatella PERRUCCIO	04.05.2015
Lituania	Alberto FRANCESCHI	12.04.2017
Filippine (Repubblica)	Giorgia DE BIASI	09.06.2017
Malta	Mauro FURLANETTO	20.06.2017
Francia	Marie-Christine JAMET	06.07.2017
Uruguay	Claudio SCARPA	25.08.2017
Sudafrica	Francesca BORTOLOTTO	08.09.2017
Costa d'Avorio	Claudio GIUST	04.01.2019
Macedonia del Nord	Stojan VITANOV	04.04.2019
Armenia	Gagik SARUCANIAN	04.09.2019
Danimarca	Alessandra PACIFICI	04.10.2019
Libano	Youssef MHANNA	18.11.2019
Spagna	Ruggero SONINO	03.12.2019
Austria	Matteo ZOPPAS	20.02.2020
Panama	Raúl Ameth CUBILLA GONZÀLEZ	30.07.2020
Svezia	Francesco BERGAMO	02.09.2020
Brasile	Helen H. GNOCCHI	15.10.2020
Paesi Bassi (a Venezia)	Giulia Alma GARAVELLI	09.06.2021
Malaysia	Manlio d'AGOSTINO PANEBIANCO	18.06.2021
Tunisia	Fabio CADEL	08.02.2022
Bulgaria	Pier Giovanni COSMO	17.11.2022

Paese	*Vice-Consoli*	*Exequatur*
Spagna (a Verona)	Stefano DINDO	05.03.2002

ARMENIA
Hayastani Hanrapetutyun (Hayastan)
REPUBBLICA

Console Onorario:
Dott. Gagik SARUCANIAN

Consorte:
Dott.ssa Cinzia CANELLA

Exequatur:
4 settembre 2019

Cancelleria:
Santa Croce/P.le Roma 461 - 30135 Venezia
Tel. +39 041 5237865 - Fax +39 041 2418252
e-mail: info@consolatoarmenia.it

Circoscrizione consolare:
Veneto

Orario d'ufficio:
Su appuntamento da concordarsi con la cancelleria

AUSTRIA (a Venezia)
Republik Österreich
REPUBBLICA FEDERALE

Console Onorario:
Dott. Matteo ZOPPAS

Consorte:
Dott.ssa Silvia Iliceto

Exequatur:
20 febbraio 2020

Cancelleria:
Santa Croce, 251 - 30135 Venezia
Tel.+39 041 5240556 – Fax +39 0415242151
e-mail: consolato.austria@zoppas.com

Circoscrizione consolare:
Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso

Orario d'ufficio:
Da lunedì al giovedì ore 10.00-12.00

BELGIO

Royaume de Belgique - Koninkrijk België
MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:
Avv. Piero REIS

Consorte:
Avv. Martina ZANE

Exequatur:
9 maggio 2007

Cancelleria:
Dorsoduro, 3464 - 30123 Venezia
Tel. +39 0415242944 - Fax +39 0415242855
e-mail: piero.reis@sgpaa.lu - segreteria@maggioloreis.it

Residenza del Console:
Dorsoduro, 1113 - 30123 Venezia
Tel. +39 0413071925

Circoscrizione consolare:
Veneto

Orario d'ufficio:
Da lunedì al venerdì ore 9.30-12.30 e 16.00-18.00

BOTSWANA
Republic of Botswana
REPUBBLICA

Console Onorario:
Sig. Giancarlo MORETTI POLEGATO

Consorte:
Sig.ra Augusta PAVAN MORETTI POLEGATO

Exequatur:
3 giugno 1999

Cancelleria:
Via Erizzo, 107/a - 31035 Crocetta del Montello (TV)
Tel. +39 0423 665244 – Fax +39 0423 665154
e-mail: consbotswana@tin.it

Circoscrizione consolare:
Veneto, Friuli e Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia e Romagna

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9.00-12.30

BRASILE

República Federativa do Brasil

REPUBBLICA

Console Onorario:
Sig.ra Helen H. GNOCCHI

Consorte:
Sig. Alessandro BOLDRIN

Exequatur:
25 ottobre 2020

Cancelleria:
Via Torre Belfredo, 79 – 3º piano int. 5C – 30174 Venezia Mestre
Tel. +39 3780891207
e-mail: consbrasilvenezia@gmail.com

Circoscrizione consolare:
Veneto

Orario d'ufficio:
Su appuntamento

BULGARIA

Republika Bălgarija

REPUBBLICA

Console Onorario:
Sig. Pier Giovanni COSMO

Consorte:
Dott.ssa Giovanna BROSADOLA

Exequatur:
17 novembre 2022

Cancelleria:
Via Porto di Cavergnago, 71 – 30173 Venezia Mestre
Tel. 0410986800
e-mail: info@consolatobulgariavenezia.it

Circoscrizione consolare:
Veneto

Orario d'ufficio:
Su appuntamento

CILE (a Venezia)

República de Chile

REPUBBLICA

Console Onorario:
Prof. Dott. Giorgio DOMINESE

Consorte:
Dott.ssa Antonella ZARATTINI DOMINESE

Exequatur:
11 gennaio 1993

Cancelleria:
Santa Croce 143 - 30135 Venezia
Casella Postale C.P**.** 555
Tel. +39 335 5203412 - +39 335 6048648 Fax +39 0422 718625
e-mail: consuladochileve@dominese.org

Residenza del Console:
Via Staffolo, 27 30020 Torre di Mosto (VE)

Circoscrizione consolare:
Venezia, Treviso, Belluno e Rovigo

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 10.30-12.30

COSTA D'AVORIO
Côte-d'Ivoire
REPUBBLICA

Console Onorario:
Sig. Cav. Claudio GIUST

Consorte:
Sig.ra Angiola PICCINELLI

Exequatur:
7 gennaio 2019

Cancelleria:
Via Barberia, 35
31100 Treviso
Tel. +39 348 4106988
e-mail Console: consolatocotedivoire.triveneto@gmail.com
e-mail segreteria: segreteriacotedivoiretriveneto@gmail.com
Sito: www.consolatocostadavoriotriveneto.com

Residenza del Console:
Via Cesare Battisti 1 – 31014 Colle Umberto (TV)
e-mail personale: claudio1959.g@gmail.com

Circoscrizione consolare:
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

Orario d'ufficio:
Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato ore 9.00-12.00

CROAZIA
Republika Hrvatska
REPUBBLICA

Console Onorario:

Dott.ssa Nela SRSEN

Exequatur:
14 marzo 2005

Cancelleria:
Corso Milano, 106 – 35122 Padova
Tel. +39 0498218522
e-mail: consolatocro.pd@libero.it

Circoscrizione consolare:
Venezia e Padova

Orario d'ufficio:
Si riceve su appuntamento

DANIMARCA

Kongeriget Danmark

MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:
Avv. Alessandra PACIFICI

Exequatur:
4 ottobre 2019

Cancelleria:
Cannaregio, 3918 - 30121 Venezia
Tel.+39 0412960523
e-mail: alepac@umgate.dk
e-mail assistente: luimar@umgate.dk

Circoscrizione consolare:
Veneto e Friuli-Venezia Giulia

Orario d'ufficio:
Da martedì a giovedì 9.30-12.30

ESTONIA
Eesti Vabariik
REPUBBLICA

Console Onorario:
Capt. Cav. Piero BETTINI

Consorte:
Sig.ra Eddi BATTESTIN BETTINI

Exequatur:
3 aprile 2012

Cancelleria:
Via Sertorio Orsato, 46 int. 2 - 30175 Venezia Marghera Tel. +39 041 5090270 - Fax +39 041 926865
e-mail: venice@consulestonia.eu

Circoscrizione consolare:
Veneto

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9.30-12.30 e 15.00-17.00

FILIPPINE

Republic of the Philippines - República de Filipinas

REPUBBLICA

Console Onorario:
Avv. Giorgia DE BIASI

Exequatur:
9 giugno 2017

Cancelleria:
Cannaregio, 5061 - 30121
Venezia Tel. +39 3923702746
e-mail: info@honorphilvenice.it

Residenza del Console:
Via Campo di Volo, 20 - 30020 Marcon (VE)
Cell. +39 3489050380

Circoscrizione consolare:
Veneto

Orario d'ufficio:
Martedì ore 9.00-13.00 e 14.30-16.30
Giovedì ore 9.00-13.00 e 14.00-16.30
Venerdì ore 9.00-13.00

FRANCIA
République Française
REPUBBLICA

Console Onorario:
Prof. Marie-Christine JAMET

Exequatur:
6 luglio 2017

Cancelleria:
S. Polo, Campo dei Cinque, 625 - 30125
Venezia Tel. +39 041 5224319
e-mail: agenceconsulairevenise@gmail.com
e-mail personale: mcjamet.consulhonor@gmail.com

Residenza del Console:
Santa Croce, 664/a - 30135
Venezia Tel. +39 041 721.726 -
Cell. +39 333 378.5557

Circoscrizione consolare:
Venezia

Orario d'ufficio:
Lunedì e giovedì ore 14.00-17.00
Martedì, mercoledì e venerdì ore 9.00-12.00

GABON

République Gabonaise
REPUBBLICA

Console Onorario:
Dott. Stefano CORÀ

Consorte:
Erika Alessia BORTOLAMAI CORÀ

Exequatur:
20 luglio 2012

Cancelleria:
Strada Vicinale Monte Crocetta, 4 - 36100 Vicenza Tel. +39 0444 370120 - Fax +39 0444 370079
e-mail: consolatogabonvicenza@gmail.com

Residenza del Console:
Via Verona, 3 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Circoscrizione consolare:
Lombardia e Veneto

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9.30-12.30

GRAN BRETAGNA

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:
Sig. Ivor COWARD

Exequatur:
18 luglio 2000

Via G. Pascoli, 29 (zona Le Crete) - 30020 Quarto d'Altino (VE)
Tel. e Whatsapp: +39 3928024133
e- mail: console.britannico.venezia@gmail.com

Circoscrizione consolare:
Veneto e Friuli-Venezia Giulia

Orario d'ufficio:
Si riceve su appuntamento

GRECIA

Ellinikí Dimokratía

REPUBBLICA

Console Onorario:
Sig. Bruno BERNARDI

Exequatur:
10 gennaio 2019

Cancelleria:
Palazzo Giustinian Lolin, San Marco 2893 – 30124 Venezia
Tel. e fax +39 041786770
e-mail: grhoncon.ven@mfa.gr

Circoscrizione consolare:
Veneto, Trentino-Alto Adige, Provincia di Rimini

Orario d'ufficio:
su appuntamento

LETTONIA
Latvijas Republika
REPUBBLICA

Console Generale:
Ing. Paolo NICOLUSSI

Consorte:
Giovanna MONTI

Exequatur:
12 settembre 2009

Cancelleria:
Strada Vicinale Monte Crocetta, 4 - 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 288288 - Fax +39 0444 288146
e-mail: segreteria@consolatolettonia.eu - console@consolatolettonia.eu

Residenza del Console:
Via Biron di Sopra, 12 - 36100 Vicenza

Circoscrizione consolare:
Regione Veneto

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00

LIBANO
al-Jumhūriyya al-Lubnāniyya
REPUBBLICA

Console Onorario:
Youssef MHANNA

Consorte:
Abir ABOU ABDALLAH

Exequatur:
18 novembre 2019

Cancelleria:
San Polo, 135 - 30125 Venezia
Tel. +39 0415287101 - +39 3290390003
e- mail: consolibanovenezia@gmail.com

Circoscrizione consolare:
Veneto e Friuli-Venezia Giulia

Orario d'ufficio:
da lunedì a venerdì 9-12 su appuntamento

LITUANIA
Lietuvos Republika
REPUBBLICA

Console Onorario:
Alberto FRANCESCHI

Exequatur:
12 aprile 2017

Cancelleria:
Via Palestro, 50 - 35138 Padova
Tel. +39 049 8257907
e- mail: padova@consolatolituania.org

Circoscrizione consolare:
Regione Veneto

Orario d'ufficio:
Si riceve su appuntamento

LUSSEMBURGO

Groussherzogtom Lëtzebuerg
Grand-Duché de Luxembourg
MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:
Dott. Gian Angelo BELLATI

Consorte:
Sig.ra Chiara FRAGIACOMO

Exequatur:
2 dicembre 1999

Cancelleria:
Castello, 5312 - 30122 Venezia
Tel. +39 3488280329
e-mail: venise@consul-hon.lu; conslux.ve@gmail.com

Residenza del Console:
Castello, 5313 - 30122 Venezia

Circoscrizione consolare:
Veneto, Trentino-Alto Adige

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9.30-13.00

MACEDONIA DEL NORD

Republika e Maqedonisë së Veriut

REPUBBLICA

Console Onorario:
Sig. Stojan VITANOV

Exequatur:
14 aprile 2019

Cancelleria:
Via A. Bellinato, 4 – 30172 Mestre (VE)
Tel. +39 0415320282 - Fax +39 0415321279
e-mail: venice@mfa.gov.mk

Circoscrizione consolare:
Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna

MALAYSIA

Persekutuan Tanah Melayu

FEDERAZIONE DI MONARCHIE COSTITUZIONALI

Console Onorario:
Comm. Prof. Manlio d'AGOSTINO PANEBIANCO

Exequatur:
18 giugno 2021

Cancelleria:
Corso Milano, 43 – 35129 Padova
Tel. +39 049 8256398 - Fax +39 049 825197
e-mail: hconsulate_padua@italy-malaysia.eu

Circoscrizione consolare:
Veneto, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Piemonte

Orario d'ufficio:
da lunedì a venerdì ore 9.12, previo appuntamento

MALI
Republique du Mali
REPUBBLICA

Console Onorario:
Avv. Comm. Gianfranco RONDELLO

Consorte:
Sig.ra Chiara ARMANINI RONDELLO

Exequatur:
6 luglio 2012

Cancelleria:
Piazzale Stazione, 6 - 35131 Padova
Tel. +39 049 651190 - Fax +39 049 8781401
e-mail: segreteria@consolatomalipadova.it
pec: consolatomalipadova@itapec.it

Residenza del Console:
Via Alessandro Magnasco, 1 - 35134 Padova

Circoscrizione consolare:
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige. Emilia-Romagna e province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova e Sondrio

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00

MALTA

Republic of Malta - Repubblika ta' Malta

REPUBBLICA

Console Onorario:
Sig. Mauro FURLANETTO

Consorte:
Sig.ra Marilena SCAPIN

Exequatur:
20 giugno 2017

Cancelleria:
Via Sertorio Orsato, 346 - 30175 Venezia
Marghera Tel. +39 041 8877422
e-mail: maltaconsul.venice@gov.mt

Residenza del Console:
Via Giuseppe Tominz, 19 - 30174 Zelarino (VE)
Tel. +39 041 909930
e-mail: mfurlanetto@spashippingagency.com

Circoscrizione consolare:
Veneto

Orario d'ufficio:
Tutti i giorni feriali ore 9.00-12.30 e 15.00-18.30

MESSICO

Estados Unidos Mexicanos
REPUBBLICA FEDERALE

Console Onorario:
Dott. Stefano TOSITTI

Exequatur:
31 luglio 2002

Cancelleria:
Santa Marta, Punto Franco, Fabbricato 17 - 30123
Venezia Tel. +39 041 2712642 - Fax +39 041
2712631
e-mail: consuladodemexico.venecia@tosittigroup.com

Residenza del Console:
Via Peter Reichegger, 51 – 30016 Jesolo (VE)

Circoscrizione consolare:
Veneto, Friuli e Venezia Giulia

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9.00-13.00

Principato di MONACO

Principauté de Monaco

MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:
Signora Anna Licia BALZAN MORETTI POLEGATO

Consorte:
Dott. Mario MORETTI POLEGATO

Exequatur:
27 novembre 2000

Cancelleria:
San Polo, Riva del Vin, 747 - 30125
Venezia Tel. +390415223772
e-mail: consmonaco.venise@gmail.com

Circoscrizione consolare:
Regione Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli –Venezia Giulia

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9.00-13.00

NORVEGIA

Kongeriket Norge

MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:
Avv. Roberto LONGANESI CATTANI

Consorte:
Sig.ra Elena COSULICH LONGANESI CATTANI

Exequatur:
7 agosto 1996

Cancelleria:
Santa Croce, Piazzale Roma, 468/b - 30135
Venezia Tel. +39 041 5231345 - Fax +39 041
5237043
e-mail: consolato.norvegia.ve@longanesicattani.it

Residenza del Console:
San Polo, 1423 - 30125 Venezia

Circoscrizione consolare:
Veneto, Trentino-Alto Adige

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9.30-12.30

PAESI BASSI (a Venezia)

Koninkrijk der Nederlanden

MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:
Dott.ssa Giulia Alma GARAVELLI MARCELLO del MAJNO

Consorte:
Ing. Vettor MARCELLO del MAJNO

Exequatur:

Cancelleria:
San Marco, San Vidal, 2888 - 30124
Venezia Tel. +39 041 523416
e-mail: cons.paesibassi.ve@libero.it

Residenza del Console:
San Marco, 2887 - 30124 Venezia
Tel. +39 3334664616

Circoscrizione consolare:
Veneto (esclusa Verona) e Friuli-Venezia Giulia

Orario d'ufficio:
Lunedì e giovedì ore 10.00 - 12.00

PANAMA
República de Panamá
REPUBBLICA

Console Generale:
Carlo Javier JAÈN RUIZ

Exequatur:

Cancelleria:
Via A. Da Mestre, 19 – Venezia Mestre
Tel. +39 041923278
e-mail: venezia@consolatopanama.it

Circoscrizione Consolare:
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 10.00-17.00

PERÚ
República de Perú
REPUBBLICA

Console Generale Onorario:
Dott. Alessio SEMERANI

Exequatur:
18 luglio 2008

Cancelleria:
Via S. Francesco, 10 - 34133 Trieste
Tel. e fax +39 040 370169
e-mail: info@consperutrieste.org
sito: www.consperutrieste.org

Circoscrizione consolare:
Veneto, Friuli e Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

Orario d'ufficio:
Mercoledì e giovedì ore 14.30-19.00

PORTOGALLO
República Portuguesa
REPUBBLICA

Console Onorario:
Donatella Perruccio CHIARI

Consorte:
Avv. Silvio CHIARI

Exequatur:
4 maggio 2015

Cancelleria:
Piazza XXVII Ottobre, 44 - 30172 Venezia
Mestre Tel. +39 041 988066 - Cell. +39 340 1787219
e-mail del Console: perchidoni@yahoo.it
e-mail del Consolato: sconsular.venezia@gmail.com

Residenza del console:
Dorsoduro, 2791 - 30123 Venezia

Circoscrizione consolare:
Veneto

Orario d'ufficio:
Dal lunedì al venerdì ore 15.00-17.00

ROMANIA
România
REPUBBLICA

Console Generale Onorario:
Dott. Mario MORETTI POLEGATO

Consorte:
Dott.ssa Anna Licia BALZAN MORETTI POLEGATO

Exequatur:
10 gennaio 2002

Cancelleria:
Via P. Bembo, 79 - 31011 Asolo
(TV) Tel. 0423 952055 - Fax 0423
529977
e-mail: consromania.treviso@gmail.com

Circoscrizione consolare:
Veneto, Friuli e Venezia Giulia

Orario d'ufficio:
Da martedì al giovedì ore 9.30-12.30 e 14.00-16.00
Per informazioni telefoniche: da lunedì al venerdì ore 9.00-17.00

Federazione RUSSA (RUSSIA)
Rossijaskaja Federacija (Rossija)
REPUBBLICA

Console Onorario:
Gr. Uff. Eligio PATIES MONTAGNER

Exequatur:
21 maggio 2007

Cancelleria:
San Marco, Calle dei Fabbri, 4718/a - 30124
Venezia Tel. e fax +39 041 241.3879
e-mail: console@russiavenezia.com - stefaniamarconati@yahoo.it

Circoscrizione consolare:
Venezia

Repubblica di SAN MARINO

Console Onorario:
Avv. Lorenza BOTTONI MEL

Exequatur:
10 maggio 2005

Cancelleria:
Piazza Bertati, 1 - 30030 Martellago (VE)
Tel. +39 041 540.9722 - Fax +39 041 540.8717 - Cell. +39 331 267.1579
e-mail: cons.venezia@gov.sm

Residenza del Console:
Via G. Mazzini, 76 - 30030 Peseggia
(VE) Tel. +39 041 5830407

Circoscrizione consolare:
Veneto

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9.30-12.30 e 15.00-18.00

SPAGNA (a Venezia)

Reino de España

MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:
Avv. Ruggero Sonino

Consorte:
Avv. Patrizia Chiampan

Exequatur: 3 dicembre 2019

Cancelleria:
San Polo, Calle del Paradiso, 718 - 30125 Venezia
Tel. +39 041 7125077 - Fax +39 0415223788
e-mail: consulado.venecia@gmail.com

Circoscrizione consolare:
Venezia, Padova, Rovigo, Treviso e Friuli Venezia Giulia

Orario d'ufficio:
Lunedì, mercoledì a venerdì ore 15.00-18.00

SPAGNA (a Verona)

Reino de España

MONARCHIA COSTITUZIONALE

Vice Console Onorario:
Avv. Stefano DINDO

Consorte:
Avv. Daniela TURCI DINDO

Exequatur:
5 marzo 2002

Cancelleria:
Via Leoncino, 16 - 37121 Verona
Tel. +39 045 8001884 - Fax +39 045 8007285
e-mail: studiolegaledindo@studiodindo.it

Residenza del Vice Console:
Via delle Argonne, 11 - 37122
Verona Tel. +39 045 912919

Circoscrizione consolare:
Verona, Vicenza, Mantova e Brescia

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9.30-12.30

SUDAFRICA

Repubblica del Sudafrica

REPUBBLICA PRESIDENZIALE

Console Onorario:
Francesca BORTOLOTTO POSSATI

Exequatur:
8 settembre 2017

Cancelleria:
San Marco, 1386 - 30124 Venezia
Tel. +39 345 9977022
e-mail: consolatosudafricavenezia@gmail.com

Circoscrizione consolare:
Veneto

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9.00-13.00

THAILANDIA

Ratcha Anachak Thai

MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:
Sig. Andrea MARCON

Consorte:
Dott.ssa Roberta PAGNIN MARCON

Exequatur:
25 gennaio 2011

Cancelleria:
San Marco, Calle dei Fuseri, 1808 - 30124 Venezia
Tel. e fax +39 041 2412370
e-mail: consolato@consolatotailandia.it
sito: www.consolatotailandia.it

Circoscrizione consolare:
Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige

Orario d'ufficio:
Venezia martedì e giovedì ore 9.30-12.00
Vicenza lunedì e mercoledì ore 14.30-17.30

TUNISIA
République tunisienne
REPUBBLICA

Console Generale Onorario:
Dott. Fabio CADEL

Exequatur:
8 febbraio 2022

Cancelleria:
Galleria Giacomuzzi, 1- 30174 Venezia Mestre
Tel. +39 041957948 - Fax +39 0415053484
e-mail: info.consolatotunisiavenzia@gmail.com

Circoscrizione consolare:
Veneto e Friuli-Venezia Giulia

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì 9-00 - 13 e 14.30 - 18.30

TURCHIA

Türkiye Cumhuriyeti
REPUBBLICA

Console Generale Onorario:
Dott. Filippo OLIVETTI

Exequatur:
23 luglio 2009

Cancelleria:
Via Pacinotti, 4 (fabbricato Lybra - scala 4 - 2° piano) 30175 Venezia Marghera
Tel. +39 041 5230707 - Fax +39 041 2413239
e-mail: consolatoturchia@bassani.it

Residenza del Console Generale:
Via Treviso, 6 - 31059 Zero Branco (TV) Tel. +39 0422 485611

Circoscrizione consolare:
Veneto

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9.30-12.00

UNGHERIA (a Venezia)

Magyar Köztársaság

REPUBBLICA

Console Generale Onorario:
Comm. Gr. Uff. Enrico Renzo ZOPPAS

Exequatur:
10 novembre 2000

Cancelleria:
Santa Croce, Fondamenta Santa Chiara, 510 - 30135
Venezia Tel. +39 041 5239408 - Fax +39 041 5225632
e-mail: ungheria.venezia@sanbenedetto.it

Circoscrizione consolare:
Province di Venezia, Treviso, Rovigo, Belluno

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9.00 - 17.30
Si riceve previo appuntamento

URUGUAY
Republica Oriental del Uruguay
REPUBBLICA

Console Generale Onorario:
Singor Claudio SCARPA

Exequatur:
25 agosto 2017

Cancelleria:
Palazzo Foibtanba – Cannaregio, 3829 - 30121 Venezia
Tel. 0415237540 - 3356048342
e-mail: consoleuruguay.venezia@yahoo.com

Circoscrizione consolare:
Veneto

Orario d'ufficio:
da lunedì a venerdì 9.30 - 12.30

CONSOLI NON IN SERVIZIO ATTIVO AGGREGATI AL CORPO CONSOLARE DI VENEZIA E DEL VENETO

Dott. Pierluigi ALUISIO
già Console Onorario del Kazakhstan
Via della Pila, 13 - 30175 Venezia Marghera
Tel. 041 252.5811 - Fax 041 252.5822
e-mail: pierluigi.aluusio@venicecom.it

S.E. Dott. Alberto BERTOLDI
già Console Generale Onorario di Lituania
Ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta presso la Repubblica di Lettonia
Via Pasubio, 28 - 36015 Schio (VI) - Tel. 0445 530099
mail: a.bertoldi@orderofmalta.int

Dott. Antonio SIMIONATO
già Console Onorario di Spagna - termine della Missione: 2019
San Polo, Corte Amaltea 2646 – 30125 Venezia
Tel. e fax +39 0415233254

OSSERVATORI

Sovrano Militare Ordine di Malta

Gran Priorato di Lombardia e Venezia
Castello, 3253 - 30122 Venezia
Tel. 041 522.2452 - Fax 041 520.9955 - www.smomve.it

S.E. Co. Avv. Clemente Riva DI SANSEVERINO
Procuratore del Gran Priorato
Nob. Avv. Paolo Fabris DE FABRIS
Pro-Cancelliere del Gran Priorato
Bar. Dott. Hans-Christoph VON HOHENBÜHEL
Pro-Ricevitore del Gran Priorato

** ** **

Avv. José Carlos RUIZ-BERDEJO y SIGURTÀ
Vicepresidente della Academia de la Diplomacia del Reino de España
Console Onorario di Cipro per l'Andalusia Occidentale ed Estremadura
Calle Fabiola, 10 - 41004 Sevilla (E)
Tel. +34 670514751

Piazzetta Conte Carlo Sigurtà, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Tel. +39 3454072409

E-mail: consuladochipresevilla@gmail.com - ri@academiadeladiplomacia.es

CONSIGLIERI COMMERCIO ESTERO

Dott. Gran Uff. Lucio PASQUALETTO
Consigliere Commercio Estero Granducato del Lussemburgo
Sede di Rappresentanza: Strada del Mozzato, 9 - 31100 Treviso
Tel. e fax 042297039 - Cell. 335 779.0178
e-mail: pasqualettolucio@virgilio.it
Residenza: Via G. Garibaldi, 1 - 31059 Zero Branco (TV)

STATUTO DEL CORPO CONSOLARE DI VENEZIA E DEL VENETO

Approvato dall'Assemblea del Corpo Consolare del 16 marzo 2005

Normativa conforme alle consuetudini locali e alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 (recepita e resa esecutiva in Italia con legge del 9 agosto 1967 n° 804)

Art. 1
Il Corpo Consolare di Venezia

Il Corpo Consolare di Venezia, le cui tradizioni risalgono a quelle dell'antico, celebrato Corpo Diplomatico accreditato presso la Serenissima Repubblica di San Marco fino al 1797, annovera, quali membri di diritto, previa l'osservanza dell'art. 6 ultimo comma, i Consoli e Vice-consoli residenti a Venezia oltre a quelli che, residenti altrove, estendono la loro circoscrizione su province venete e hanno sede o ufficio consolare nel Triveneto.
Ne fanno inoltre parte, senza diritto di voto, i Consoli che, in quiescenza dopo onorato servizio, richiedono di continuare la loro appartenenza al Corpo Consolare.
Il Corpo Consolare è una libera associazione, ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana, Paese ospitante, apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro.

Art. 2
Sede ed Emblema

Il Corpo Consolare di Venezia ha sede presso l'Ufficio del Segretario Generale protempore.
L'emblema del Corpo Consolare di Venezia è rappresentato da un leone in campo rettangolare reggente un libro recante il motto: "*Pax tibi Marce Evangelista meus*".

Art. 3
Composizione

Organi del Corpo Consolare sono:
- l'Assemblea
- il Decano
- il Consiglio di Decanato
- il Segretario Generale
- il Collegio dei Probiviri

I Consoli si dividono in quattro classi, a norma della Convenzione di Vienna:
- Consoli Generali
- Consoli
- Vice-Consoli
- Agenti Consolari

Art. 4
Precedenze

L'ordine di precedenza è stabilito in conformità al dettato dell'art. 16 della Convenzione di Vienna e cioè:
- le precedenze dei Capi-missione delle rispettive classi sono stabilite in relazione alla data del rilascio del primo exequatur. Qualora un Console venga promosso a un grado più elevato, vale la data dell'ultimo exequatur;
- nell'ambito di ciascuna classe i consoli di carriera precedono i consoli onorari (*consules missi*);
- i consoli titolari d'ufficio consolare precedono i non titolari della stessa categoria e della medesima classe.

Art. 5
Inizio della missione

All'inizio della sua missione il nuovo Console rende visita di cortesia al Decano e al Segretario Generale che gli daranno suggerimenti per gli opportuni primi contatti con i Colleghi e con le Autorità per le visite di consuetudine, di dovere e di cortesia.
Ai Colleghi e alle Autorità il nuovo Console invierà una lettera di partecipazione dell'incarico conferitogli.

Art. 6
L'Assemblea del Corpo Consolare

Il Corpo Consolare si riunisce in assemblea, presieduta dal Decano, assistito dal Segretario Generale, d'ordinario almeno una volta all'anno o quando argomenti o problemi inerenti al suo normale e corretto funzionamento, ai rapporti con le Autorità e agli adempimenti del servizio affidato agli Uffici Consolari lo richiedano.
Possono richiedere la convocazione dell'assemblea, segnalando la richiesta alla Segreteria Generale, i Consoli con diritto di voto nel numero di almeno cinque.
Spetta al Decano convocare l'Assemblea del Corpo Consolare con le procedure adeguate perché sia garantito l'intervento del maggior numero degli aventi diritto.
Hanno diritto di voto i Consoli Generali, i Consoli, i Vice-Consoli e gli Agenti Consolari accreditati e in attività di servizio. I singoli Consoli possono delegare i rispettivi Vice-Consoli, se accreditati, ovvero altri Consoli. Nessun Console può ricevere più di due deleghe. Ogni Ufficio Consolare ha diritto a un solo voto.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Consoli aventi diritto ovvero in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Consoli aventi diritto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Per la modifica dello Statuto è comunque necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consoli accreditati e in attività di servizio.

I Consoli, riuniti in assemblea, costituiscono il massimo organo deliberativo del Corpo Consolare.
Spettano in particolare all'Assemblea:
a) l'elezione del Decano;
b) l'elezione del Consiglio di Decanato;
c) l'elezione del Segretario Generale;
d) l'elezione dei Componenti il Collegio dei Probiviri;
e) la determinazione della quota annuale.
Perdono i diritti elettorali, sia attivi che passivi e sono cancellati dall'Albo i Consoli non in regola con il versamento delle quote previste.

Art. 7
Il Decano

Il Decano è la più alta autorità del Corpo Consolare, convoca e presiede le assemblee, rappresenta il Corpo Consolare presso le Autorità, assume tutte le iniziative intese alla salvaguardia e al prestigio dei Consoli accreditati.
Il Decano viene eletto per la durata di tre anni dall'Assemblea del Corpo Consolare. Il Decano, di concerto con il Consiglio di Decanato, nomina il Vice-Decano che lo sostituisce in caso di impossibilità o impedimento temporaneo e lo coadiuva nelle incombenze che il Decano gli delega. In caso di interruzione anticipata del mandato del Decano, il Vice-Decano provvederà alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione di un nuovo Decano.

Art. 8
Il Consiglio di Decanato

Il Consiglio di Decanato, eletto dall'Assemblea del Corpo Consolare, che dura in carica tre anni, è l'organo collegiale di collegamento tra l'Assemblea e il Decano e coadiuva quest'ultimo nell'espletamento dei compiti affidati al suo ufficio.
Il Consiglio di Decanato è presieduto dal Decano ed è composto dal Decano stesso, dal Vice-Decano, dal Segretario Generale e da cinque consoli (dei quali preferibilmente due di carriera e tre onorari) aventi sede preferibilmente a Venezia e scelti fra i componenti che siano meglio indicati a ricoprire l'incarico, nel rispetto dell'esigenza di un'equa rappresentanza della Comunità internazionale.
Il Consiglio di Decanato è convocato quando il Decano lo ritenga opportuno, ovvero da almeno tre componenti il Consiglio stesso.

Art. 9
Il Segretario Generale

Il Segretario Generale assiste il Decano nei rapporti con le Autorità, tiene con queste gli opportuni contatti ed esegue gli incarichi e i compiti che il Decano gli affida. Nelle cerimonie ufficiali curerà che un settore riservato, immediatamente dopo l'Autorità di grado più elevato, sia destinato al Corpo Consolare nella sua collegialità. Farà in modo che alcuni Consoli intervengano alle manifestazioni e alle cerimonie più importanti. Il Segretario Generale viene eletto per la durata di tre anni dall'Assemblea del Corpo Consolare.

Al fine di meglio adempiere ai compiti affidatigli, il Segretario Generale può avvalersi della collaborazione occasionale o continuativa di altro o altri colleghi che egli può proporre al Consiglio di Decanato.
Spetta al Segretario Generale il rimborso delle spese il cui importo verrà stabilito dall'Assemblea e ripartito fra tutti i Componenti del Corpo Consolare.

Art. 10
Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri in attività di servizio, di cui uno con la qualifica di presidente, scelti fra i Consoli che abbiano grande prestigio e abbiano esercitato attività consolare a Venezia per almeno cinque anni.
Il Collegio dovrà vigilare sul decoro e la dignità del Corpo Consolare e dei suoi singoli componenti, dirimendo qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i membri del Corpo Consolare e intervenire, soprattutto mediante opera di persuasione morale, nel caso che il comportamento di un componente del Corpo non sia conforme ai principi etici e alle tradizioni del Corpo Consolare.
I Componenti del Collegio non possono avere alcuna carica nell'ambito del Corpo Consolare e durano in carica tre anni.

Art. 11
Fondo Cassa

Il Fondo Cassa, amministrato dal Segretario Generale, è alimentato dalle quote annuali stabilite dell'Assemblea. I Consoli sono inoltre tenuti a rifondere sollecitamente le quote a loro carico delle manifestazioni organizzate dal Corpo Consolare.

Art. 12
Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle Convenzioni internazionali e consuetudini vigenti in materia.

CONVENZIONE DI VIENNA
SULLE RELAZIONI CONSOLARI

(del 24 aprile 1963 e ratificata dall'Italia con L. 9-8-1967, n. 804)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

1. Ricordando che, fin da tempi lontani, sono state stabilite relazioni consolari fra i popoli,

2. Coscienti dei Fini e dei Principi della Carta delle Nazioni Unite riguardante l'uguaglianza sovrana degli Stati, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni,

3. Considerando che la Conferenza delle Nazioni Unite sulle relazioni e immunità diplomatiche ha adottato la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche che è stata aperta alla firma il 18 aprile 1961,

4. Persuasi che una convenzione internazionale sulle relazioni, privilegi e immunità consolari contribuirebbe anch'essa a favorire le relazioni d'amicizia fra i paesi qualunque sia la diversità dei loro regimi costituzionali e sociali,

5. Convinti che lo scopo dei suddetti privilegi e immunità non consiste nell'avvantaggiare degli individui ma nell'assicurare l'adempimento efficace delle loro funzioni attraverso gli uffici consolari in nome dei loro rispettivi Stati,

6. Affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolamentare le questioni che non sono state espressamente codificate nelle disposizioni della presente Convenzione,

Hanno convenuto su quanto segue:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti si intendono come è precisato qui sotto:

- l'espressione «posto consolare» s'intende d'ogni consolato generale, consolato, viceconsolato o agenzia consolare;
- l'espressione «circoscrizione consolare» s'intende del territorio attribuito a un posto consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
- l'espressione consolare «capo di posto consolare» s'intende della persona incaricata di agire in questa qualità;
- l'espressione. «funzionario consolare», s'intende di ogni persona, ivi compreso il capo di posto consolare, incaricata in questa qualità dell'esercizio di funzioni consolari;
- l'espressione «impiegato consolare» s'intende di ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un posto consolare;

- l'espressione «membro del personale di servizio» s'intende di ogni persona destinata al servizio domestico di un posto consolare;
- l'espressione «membro del posto consolare» s'intende dei funzionari consolari, impiegati consolari e membri del personale di servizio;
- l'espressione «membro del personale consolare» s'intende dei funzionari consolari che non siano il capo del posto consolare, degli impiegati consolari e dei membri del personale disservizio;
- l'espressione «membro del personale privato» s'intende di una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro del posto consolare;
- l'espressione «locali consolari» s'intende degli edifici e di parti di edifici e del terreno relativo che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini del posto consolare;
- l'espressione «archivi consolari» comprende tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri del posto consolare, così come il materiale del codice, e i mobili destinati a proteggerli e conservarli.

2. Esistono due categorie di funzionari consolari: i funzionari consolari di carriera e i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del capitolo II della presente Convenzione si applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del capitolo III si applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari onorari.

3. La situazione, particolare dei membri dei posti consolari che sono dipendenti dallo Stato di residenza, o ivi residenti permanenti, è regolamentata dall'art. 71 della presente Convenzione.

CONVENZIONE DI VIENNA SULLE RELAZIONI CONSOLARI
LE RELAZIONI CONSOLARI IN GENERALE

SEZIONE I

Costituzione e condizione delle relazioni consolari

Art. 2
Costituzione di relazioni consolari

1. La messa in atto di relazioni consolari fra Stati si fa col consenso comune.

2. Il consenso dato alla instaurazione di relazioni diplomatiche fra due Stati implica, salvo indicazione contraria, il consenso all'instaurazione di relazioni consolari.

3. La rottura delle relazioni diplomatiche non implica ipso facto la rottura delle relazioni consolari.

Art. 3
Esercizio delle funzioni consolari

Le funzioni consolari sono esercitate dai posti consolari. Esse sono esercitate anche dalle missioni diplomatiche conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 4
Costituzione di un posto consolare

1. Un posto consolare non può essere impiantato sul territorio dello Stato di residenza se non col consenso di questo Stato.

2. La sede del posto consolare, la sua classe e la sua circoscrizione consolare sono fissate, dallo Stato e sottomesse all'approvazione dello Stato di residenza.

3. Modificazioni posteriori non possono essere apportate dallo Stato d'invio alla sede del posto consolare, alla sua classe o alla sua circoscrizione consolare se non con il consenso dello Stato di residenza.

4. Il consenso dello Stato di residenza è ugualmente richiesto se o un consolato generale o un consolato vogliono aprire un vice-consolato o una agenzia consolare in una località diversa da quella per cui esso stesso è stabilito.

5. Il consenso espresso e preliminare dello Stato di residenza è ugualmente richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un consolato esistente al di fuori della sede di questo.

Art. 5
Funzioni consolari

Le funzioni consolari consistono nel:
- proteggere nello Stato di residenza gli interessi dello Stato d'invio e dei dipendenti, persone, fisiche e morali, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
- favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza e promuovere in ogni altra maniera relazioni amichevoli tra di loro nel quadro delle disposizioni della presente Convenzione;
- informarsi, con tutti i mezzi leciti, delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, fare rapporto al riguardo al governo dello Stato d'invio e dare informazioni alle persone interessate;
- rilasciare passaporti e documenti di viaggio a coloro che dipendono dallo Stato d'invio, nonché visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi allo Stato d'invio;
- prestare soccorso e assistenza ai dipendenti, persone fisiche e morali, dallo Stato d'invio;
- agire in qualità di notaio e d'ufficiale di stato civile ed esercitare funzioni simili

come alcune funzioni d'ordine amministrativo per quanto le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongono;
- salvaguardare gli interessi dei dipendenti, persone fisiche e morali dallo Stato d'invio, nelle successioni nel territorio dello Stato di residenza uniformernente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza;
- salvaguardare, nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi dei minori e degli incapaci, dipendenti dallo Stato d'invio particolarmente quando è richiesta a loro riguardo la istituzione di una tutela o di una curatela;
- sotto riserva delle pratiche e procedure in vigore nello Stato di residenza, rappresentare i dipendenti dallo Stato d'invio o prendere disposizioni al fine di assicurare loro una appropriata rappresentanza davanti ai tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza per richiedere, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie in vista della salvaguardia dei diritti e interessi di questi dipendenti allorché, per loro assenza o per ogni altra causa, essi non possono difendere in tempo utile i loro diritti e interessi;
- trasmettere atti giudiziari ed extragiudiziali o eseguire commissioni rogatorie conformemente agli accordi internazionali in vigore, o, in mancanza di tali accordi, in ogni maniera compatibile colle leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;
- esercitare i diritti di controllo e di ispezione previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio sulle navi di mare e sui battelli fluviali aventi la nazionalità dello Stato d'invio e sugli aerei immatricolati in questo Stato, così come sui loro equipaggi;
- prestare assistenza a navi, battelli e aerei menzionati alla lettera k. del presente articolo, nonché ai loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni sul viaggio di queste navi e battelli, esaminare e visitare documenti di bordo e, senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato di residenza, fare inchieste su incidenti avvenuti nel corso delle traversate e regolare, per quanto le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio l'autorizzano, le contestazioni di ogni natura tra il capitano, gli ufficiali e i marinai;
- esercitare ogni altra funzione affidata a un posto consolare dallo Stato d'invio che non siano interdette dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o alle quali lo Stato di residenza non si opponga o che sono menzionate negli accordi internazionali in vigore fra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Art. 6
Esercizio di funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare

In circostanze particolari, un funzionario consolare può, col consenso dello Stato di residenza esercitare le sue funzioni all'esterno della sua circoscrizione consolare.

Art. 7
Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo

Lo Stato d'invio può previa notificazione agli Stati interessati, e a meno che uno di loro non si opponga espressamente, incaricare un posto consolare stabilito in uno Stato di assumere l'esercizio di funzioni consolari in un altro Stato.

Art. 8
Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo

Dopo appropriata notificazione allo Stato di residenza e a meno che questo non vi si opponga, un posto consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.

Art. 9
Classi di capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari si ripartiscono in quattro classi, vale a dire:
a) consoli generali;
b) consoli;
c) vice-consoli;
d) agenti consolari.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non limita in niente il diritto di una qualunque delle parti contrattanti di fissare la denominazione dei funzionari consolari che non siano i capi di posti consolari.

Art. 10
Nomina e ammissione dei capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari sono nominati dallo Stato d'invio e sono ammessi all'esercizio delle loro funzioni dallo Stato di residenza.

2. Sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione, le modalità della nomina e dell'ammissione del capo del posto consolare sono fissate rispettivamente dalle leggi, regolamenti e usi dello Stato d'invio e dello Stato di residenza.

Art. 11
Lettera di accreditamento o notificazione della nomina

1. Il capo di posto consolare è provvisto, a cura dello Stato d'invio, di un documento, sotto forma di lettera di accreditamento o atto similare stabilito per ogni nomina, attestante la sua qualifica e indicante, in linea generale, i suoi cognomi e nomi, la sua categoria e la sua classe, la circoscrizione consolare e la sede del posto consolare.

2. Lo Stato d'invio trasmette la lettera di accreditamento o atto similare, per la via diplomatica o per ogni altra via appropriata al governo dello Stato sul cui territorio il capo di posto consolare deve esercitare le sue funzioni.

3. Se lo Stato di residenza l'accetta, lo Stato d'invio può rimpiazzare la lettera di accreditamento o l'atto similare con una notifica contenente le indicazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 12
Exequatur

1. Il capo di posto consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni con una autorizzazione dello Stato di residenza denominata «exequatur», qualunque sia la forma di questa autorizzazione.

2. Lo Stato che rifiuta di rilasciare un exequatur non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio le ragioni del suo rifiuto.

3. Sotto riserva delle disposizioni degli art. 13 e 15, il capo del posto consolare non può entrare in funzione prima d'aver ricevuto l'exequatur.

Art. 13
Ammissione provvisoria dei capi di Posto consolare

Aspettando il rlascio dell'exequatur, il capo del posto consolare può essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso sono applicabili le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 14
Notificazione alle autorità della circoscrizione consolare

Dal momento in cui il capo di posto consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ad informare immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare. Esso è ugualmente tenuto a vigilare che siano prese le misure necessarie affinché il capo di posto consolare possa assolvere al dovere della sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 15
Esercizio a titolo temporaneo delle funzioni di capo di posto consolare

1. Se il capo di posto consolare è impedito ad esercitare le sue funzioni o se il suo posto è vacante, un gerente interinale può agire a titolo provvisorio come un capo di posto consolare.

2. I cognomi e i nomi del gerente interinale sono notificati, sia dalla missione diplomatica dello Stato d'invio, sia, in mancanza d'una missione diplomatica di questo Stato nello Stato di residenza, dal capo del posto consolare, sia nel caso in cui questo è impedito di farlo, da ogni autorità competente dello Stato d'invio al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero. In linea generale questa notificazione deve essere fatta anticipatamente. Lo Stato di residenza può sottoporre al suo consenso l'ammissione come gerente interinale di una persona che non è né un agente diplomatico né un funzionario consolare dello Stato d'invio nello Stato di residenza.

3. Le autorità competenti dello Stato di residenza devono prestare assistenza e protezione al gerente interinale. Durante la sua gestione, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili a lui allo stesso titolo che al capo del posto consolare di cui si tratta. Tuttavia lo Stato di residenza non è tenuto ad accordare ad un gerente interinale le facilitazioni, i privilegi e le immunità il cui godimento da parte del capo del posto con- solare è subordinato a delle condizioni che non riguardano il gerente interinale.

4. Allorché un membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza è nominato gerente interinale dallo Stato d'invio nelle condizioni previste dal paragrafo 1. del presente articolo, egli continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche se lo Stato di residenza non vi si oppone.

Art. 16
Precedenza tra i capi di posto consolare

1. I capi di posto consolare prendono posto in ognuna delle classi secondo la data di concessione dell'exequatur.

2. Nel caso, tuttavia, in cui il capo di un posto consolare prima di ottenere l'exequatur, è ammesso all'esercizio delle sue funzioni a titolo provvisorio, è la data di questa ammissione provvisoria a determinare l'ordine di precedenza; quest'ordine è mantenuto dopo l'ottenimento dell'exequatur.

3. L'ordine di precedenza tra due o più capi di posto consolare che hanno ottenuto l'exequatur o l'ammissione provvisoria alla stessa data è determinato dalla data in cui è stata presentata la loro lettera di accreditamento o atto similare o è stata fatta allo Stato di residenza la notificazione prevista al paragrafo 3. dell'art. 11.

4. I gerenti interinali prendono posto dopo tutti i capi di posto consolare. Tra di loro, prendono posto secondo le date in cui essi hanno assunto le loro funzioni di gerenti interinali e che sono state indicate nelle notificazioni fatte in virtú del paragrafo 2. dell'art. 15.

5. I funzionari consolari onorari capi di posto consolare prendono posto in ogni classe dopo i capi di posto consolare di carriera, nell'ordine e secondo le regole stabilite ai paragrafi precedenti.

6. I capi di posto consolare hanno la precedenza sui funzionari consolari che non hanno questa qualifica.

Art. 17
Adempimento d'atti diplomatici da parte di funzionari consolari

1. In uno Stato in cui lo Stato d'invio non ha missione diplomatica e non è rappresentato dalla missione diplomatica di uno Stato terzo un funzionario consolare può,

con il consenso dello Stato di residenza, e senza che il suo statuto consolare ne sia afflitto, essere incaricato di adempiere atti diplomatici. L'adempimento di questo atto da parte d'un funzionario consolare non conferisce a questo alcun diritto ai privilegi e immunità diplomatiche.

2. Un funzionario consolare può, dopo notificazione dello Stato di residenza, essere incaricato di rappresentare lo Stato d'invio presso tutte le organizzazioni intergovernative. Agendo in questa qualità, egli ha diritto a tutti i privilegi e le immunità accordate dal diritto internazionale consuetudinario o dagli accordi internazionali a un rappresentante presso una organizzazione intergovernativa; tuttavia, per ciò che riguarda ogni funzione consolare da lui esercitata, egli non ha diritto a una immunità di giurisdizione più estesa di quella di cui un funzionario consolare beneficia in virtù della presente convenzione.

Art. 18
Nomina della stessa persona come funzionario consolare da parte di due o più Stati

Due o più Stati possono, con il consenso dello Stato di residenza, nominare la stessa persona in qualità di funzionario consolare in questo Stato.

Art. 19
Nomina dei membri del personale consolare

1. Sotto riserva delle disposizioni degli artt. 20, 22, 23, lo Stato d'invio nomina a suo gradimento i membri del personale consolare.

2. Lo Stato d'invio notifica allo Stato di residenza i cognomi e i nomi, la categoria e la classe di tutti i funzionari consolari diversi dal capo di posto consolare abbastanza per tempo affinché lo Stato di residenza possa, se lo desidera, esercitare i diritti che ad esso conferisce il paragrafo 3 dell'art. 23.

3. Lo Stato d'invio può, se le sue leggi e regolamenti lo prevedono, domandare allo Stato di residenza di accordare un exequatur a un funzionario consolare che non è capo di posto consolare.

4. Lo Stato di residenza può, se le sue leggi e regolamenti lo prevedono, accordare un exequatur a un funzionario consolare che non è capo di posto consolare.

Art. 20
Effettivo del personale consolare

In mancanza di accordo esplicito sull'effettivo del personale consolare, lo Stato di residenza può esigere che questo effettivo sia contenuto nei limiti di quello che esso considera come ragionevole e normale, rispetto alle circostanze e condizioni che regnano nella circoscrizione consolare e ai bisogni del posto consolare in causa.

Art. 21
Precedenza tra i funzionari consolari d'un posto consolare

L'ordine di precedenza tra i funzionari consolari d'un posto consolare e tutti i cambiamenti che vi sono apportati sono notificati dalla missione diplomatica dello Stato d'invio o, in mancanza di una tale missione nello Stato di residenza, dal capo del posto consolare al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero.

Art. 22
Nazionalità dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari avranno in principio la nazionalità dello Stato d'invio.

2. I funzionari consolari non possono essere scelti fra i dipendenti dallo Stato di residenza se non col consenso espresso di questo Stato, che può in ogni momento ritirarlo.

3. Lo Stato di residenza può riservarsi lo stesso diritto per ciò che riguarda i dipendenti da uno Stato terzo che non sono ugualmente dipendenti dallo Stato d'invio.

Art. 23
Persona dichiarata non grata

1. Lo Stato di residenza può in ogni momento informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare è «persona non grata» o che ogni altro membro del personale consolare non è accettabile. Lo Stato d'invio richiamerà allora la persona in causa o metterà fine alle sue funzioni in quel posto consolare secondo il caso.

2. Se lo Stato d'invio rifiuta d'eseguire o non esegue, in un lasso di tempo ragionevole gli obblighi che ad esso incombono ai termini del paragrafo 1. del presente articolo, lo Stato di residenza può, secondo il caso, ritirare l'exequatur alla persona in causa o cessare di considerarla come membro del personale consolare.

3. Una persona nominata membro d'un posto consolare può essere dichiarata non accettabile prima d'arrivare sul territorio dello Stato di residenza o se esso vi si trova già, prima di entrare in funzione al posto consolare. Lo Stato d'invio deve, in un caso simile, ritirare la nomina.

4. Nei casi menzionati ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, lo Stato di residenza non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio le ragioni della sua decisione.

Art. 24
Notificazione allo Stato di residenza delle nomine, degli arrivi e delle partenze

1. Sono notificate al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità da questo ministero designata:
- la nomina dei membri di un posto consolare, il loro arrivo dopo la loro nomina al posto consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, così come tutti gli altri cambiamenti, interessanti il loro statuto, che possono verificarsi nel corso del loro servizio al posto consolare;
- l'arrivo e la partenza definitiva d'una persona della famiglia d'un membro d'un posto consolare con lui convivente e, se ciò ha luogo, il fatto che una persona diviene o cessa d'essere membro della famiglia;
- l'arrivo e la partenza definitiva di membri del personale privato e se ciò ha luogo, la fine del loro servizio in questa qualità;
- l'ingaggio e il licenziamento di persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri del posto consolare o in quanto membri del personale privato avente diritto ai privilegi e immunità.

2. Ogni volta che è possibile, l'arrivo e la partenza definitiva devono ugualmente essere oggetto di una notifica preliminare.

SEZIONE II

Fine delle funzioni consolari

Art. 25
Fine delle funzioni di un membro d'un posto consolare

Le funzioni di un membro di un posto consolare hanno fine segnatamente con:
- la notifica dallo Stato d'invio allo Stato di residenza che le sue funzioni hanno avuto fine;
- la revoca dell'exequatur;
- la notifica dallo Stato di residenza allo Stato d'invio che esso ha cessato di considerare la persona in questione come membro del personale consolare.

Art. 26
Partenza dal territorio dello Stato di residenza

Lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, accordare ai membri del posto consolare e ai membri del personale privato che non siano dipendenti dallo Stato di residenza, così come ai membri della loro famiglia conviventi, quale che sia la loro nazionalità, il tempo e le facilitazioni necessarie per preparare la loro partenza e lasciare il suo territorio nel lasso di tempo dopo la cessazione delle loro funzioni. Esso deve, in particolare, se ve ne è bisogno, mettere a loro disposizione i mezzi di trasporto

necessari per se stessi e per i loro beni, ad eccezione dei beni acquistati nello Stato di residenza, la cui esportazione è vietata al momento della partenza.

Art. 27
Protezione dei locali e archivi consolari e degli interessi dello Stato d'invio in circostanze eccezionali.

1. In caso di rottura delle relazioni consolari fra due Stati;
- lo Stato di residenza è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere i locali consolari, così come i beni del posto consolare e gli archivi consolari;
- lo Stato d'invio può affidare la guardia dei locali consolari, come dei beni che vi si trovano e degli archivi consolari, a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza;
- lo Stato d'invio può affidare la protezione dei suoi interessi e di quelli dei suoi dipendenti a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza.

2. In caso di chiusura temporanea o definitiva d'un posto consolare sono applicabili le disposizioni della lettera a) del paragrafo 1. del presente articolo. Inoltre,
- quando lo Stato d'invio, benché non sia rappresentato nello Stato di residenza da una missione diplomatica, ha un altro posto consolare sul territorio dello Stato di residenza, questo posto consolare può essere incaricato della guardia dei locali del posto consolare che è stato chiuso, dei beni che vi si trovano e degli archivi con- solari, nonché, con il consenso dello Stato di residenza, dell'esercizio delle funzioni consolari nella circoscrizione di questo posto consolare; oppure
- quando lo Stato d'invio non ha la missione diplomatica nè altri Posti consolari nello Stato di residenza, sono applicabili le disposizioni delle lettere b) e c) del paragrafo 1. del presente articolo.

FACILITAZIONI, PRIVILEGI E IMMUNITÀ CONCERNENTI I POSTI CONSOLARI, I FUNZIONARI CONSOLARI DI CARRIERA E GLI ALTRI MEMBRI DI UN POSTO CONSOLARE

SEZIONE I
Facilitazioni, privilegi e immunità concernenti il posto consolare

Art. 28
Facilitazioni accordate al posto consolare per la sua attività

Lo Stato di residenza accorda ogni facilitazione per l'adempimento delle funzioni del posto consolare.

Art. 29
Uso delle bandiere e dell'insegna nazionali

1. Lo Stato d'invio ha il diritto d'utilizzare la sua bandiera nazionale e la sua insegna alle armi dello Stato di residenza conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. La bandiera nazionale dello Stato d'invio può essere issata e l'insegna alle armi dello Stato collocata sull'edificio occupato dal posto consolare e sui suoi mezzi di trasporto allorché questi sono utilizzati per motivi di servizio.

3. Nell'esercizio del diritto accordato dal presente articolo, sarà tenuto conto delle leggi, regolamenti e usanze dello Stato di residenza.

Art. 30
Alloggio

1. Lo stato di residenza deve sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, nel quadro delle sue leggi e regolamenti, da parte dello Stato d'invio dei locali necessari al posto consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarsi dei locali in altra maniera.

2. Esso deve ugualmente, se ve ne è bisogno, aiutare il posto consolare ad ottenere degli alloggi convenienti per i suoi membri.

Art. 31
Inviolabilità dei locali consolari

1. I locali consolari sono inviolabili nella misura prevista dal presente articolo.

2. Le Autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte dei locali consolari che il posto consolare utilizza esclusivamente per i bisogni del suo lavoro, se non con il consenso del capo di posto consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. Tuttavia il consenso del capo di posto consolare può essere presunto come acquisito in caso d'incendio o altro sinistro che richieda misure di protezione immediate.

3. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2. del presente articolo, lo Stato di residenza ha l'obbligo speciale di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che la pace del posto consolare sia turbata o la sua dignità sminuita.

4. I locali consolari, il loro mobilio e i beni del posto consolare, come i suoi mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di alcuna forma di requisizione per fini di difesa nazionale o pubblica utilità. Nel caso fosse necessaria una espropriazione per questi stessi fini, saranno adottate tutte le disposizioni appropriate al fine d'evitare che sia messo ostacolo all'esercizio delle funzioni consolari e sarà versato allo Stato d'invio un indennizzo pronto, adeguato ed effettivo.

Art. 32
Esonero fiscale dei locali consolari

1. I locali consolari e la residenza del capo di posto consolare di carriera dei quali è proprietario o locatari o lo Stato d'invio o qualunque persona che agisca per conto di questo Stato, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualunque natura, nazionale, regionale o comunale tranne che non si tratti di tasse esatte quale remunerazione per servizi particolari resi.

2. L'esonero fiscale previsto al paragrafo 1. del presente articolo non si applica a quelle imposte e tasse allorquando stando alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona agente per conto di questo Stato.

Art. 33
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari

Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in qualunque momento e in qualunque luogo essi si trovino.

Art. 34
Libertà di movimento

Sotto riserva delle sue leggi e regolamenti relativi alle zone il cui accesso è vietato o regolamentato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la libertà di spostamento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri del posto consolare.

Art. 35
Libertà di comunicazione

1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione del posto consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e gli altri posti consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, il posto consolare può impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati ivi compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia il posto consolare non può installare e utilizzare una emittente radio se non con il consenso dello Stato di residenza.

2. La corrispondenza ufficiale del posto consolare è inviolabile. La espressione «corrispondenza ufficiale» s'intende propria di tutta la corrispondenza relativa al posto consolare e alle sue funzioni.

3. La valigia consolare non deve essere né aperta né trattenuta. Tuttavia, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi di credere che la valigia contenga oggetti diversi dalla corrispondenza, dai documenti e dagli oggetti considerati al paragrafo 4 del presente articolo, possono chiedere che la valigia sia aperta in loro

presenza da un rappresentante autorizzato dallo Stato d'invio. Se le autorità di detto Stato oppongono un rifiuto alla domanda, la valigia è rinviata al suo luogo di origine.

4. I colli costituenti la valigia consolare devono portare contrassegni esterni visibili del loro carattere e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale, come documenti o oggetti destinati esclusivamente a uso ufficiale.

5. Il corriere consolare deve essere portatore d'un documento ufficiale attestante la sua qualità e precisante il numero di colli costituenti la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non lo consenta, egli non deve essere né un dipendente dallo Stato di residenza, né, salvo se egli è dipendente dallo Stato d'invio, un residente permanente dello Stato, di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, questo corriere è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità della sua persona e non può essere sottoposto ad alcuna forma d'arresto o di detenzione.

6. Lo Stato d'invio, le sue missioni diplomatiche e i suoi posti consolari possono designare corrieri consolari ad hoc. In questo caso, le disposizioni, del paragrafo 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili, sotto riserva che le immunità che vi sono menzionate cesseranno di applicarsi dal momento in cui il corriere avrà rimesso al destinatario la valigia consolare di cui egli ha l'incarico.

7. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di una aeronave commerciale che deve arrivare a un punto d'ingresso autorizzato. Questo comandante deve essere portatore d'un documento ufficiale indicante il numero di colli costituenti la valigia, ma non è considerato come un corriere consolare. In seguito ad accordi presi con le autorità locali competenti, il posto consolare può inviare uno dei membri a prendere, direttamente e liberamente, possesso della valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeronave.

Art. 36
Comunicazioni con i dipendenti dallo Stato d'invio

1. Affinché l'esercizio delle funzioni consolari relative ai dipendenti dello Stato d'invio sia facilitato:

- i funzionari consolari devono avere la libertà di comunicare con i dipendenti dello Stato d'invio e di recarsi presso di loro. I dipendenti dallo Stato d'invio devono avere la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro;
- se l'interessato ne fa domanda, le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza ritardo il posto consolare, se un dipendente da questo Stato è arrestato, incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o in ogni altra forma di detenzione. Ogni comunicazione indirizzata al posto consolare dalla persona arrestata, incarcerata o messa in stato di detenzione preventiva o in ogni altra forma di detenzione deve ugualmente essere trasmessa senza ritardo dalle dette autorità. Queste devono senza ritardo informare l'interessato dei suoi diritti ai termini del presente paragrafo;

- i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi presso un dipendente dello Stato d'invio che è incarcerato, in stato di detenzione preventiva o in ogni altra forma di detenzione, di intrattenersi e di corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza legale. Essi hanno ugualmente il diritto di recarsi presso un dipendente dallo Stato d'invio che, nella loro circoscrizione, è incarcerato o detenuto in esecuzione d'una sentenza. Tuttavia, i funzionari consolari devono astenersi dall'intervenire in favore di un dipendente incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o in ogni altra forma di detenzione allorché l'interessato vi si oppone espressamente.

2. I diritti considerati al paragrafo 1 del presente articolo devono essere esercitati nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza, restando inteso, tuttavia, che queste leggi e regolamenti sono accordati in virtù del presente articolo.

Art. 37
Informazioni in caso di decesso, di tutela e di curatela, di naufragio, d'incidente aereo

Se le autorità competenti dello Stato di residenza posseggono le informazioni corrispondenti, esse sono tenute:
- in caso di decesso di un dipendente dallo Stato d'invio, ad informare senza ritardo il posto consolare nella cui circoscrizione il decesso ha avuto luogo;
- a notificare senza ritardo al posto consolare competente tutti i casi in cui ci sarebbe da provvedere alla nomina d'un tutore o di un curatore per un dipendente dallo Stato d'invio, minore o incapace. Resta tuttavia riservata l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza per ciò che concerne la nomina di questo tutore o di questo curatore;
- allorché una nave o un battello avente la nazionalità dello Stato d'invio fa naufragio o si incaglia nel mare territoriale o nelle acque interne dello Stato di residenza oppure allorché una nave immatricolata nello Stato d'invio subisce un incidente sul territorio dello Stato di residenza, ad informare senza ritardo il posto consolare più vicino al posto in cui l'incidente ha avuto luogo.

Art. 38
Rapporti con le autorità dello Stato di residenza

Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:
- alle autorità locali competenti della loro circoscrizione;
- alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza se e nella misura in cui è ammesso dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali nella materia.

Art. 39
Diritti e tasse consolari

1. Il posto consolare può riscuotere sul territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse che le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio prevedono per gli atti consolari.

2. Le somme riscosse a titolo di diritti e tasse previsti al paragrafo 1. del presente articolo e le ricevute relative sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.

SEZIONE II

Facilitazioni, privilegi e immunità concernenti i funzionari e gli altri membri del posto consolare

Art. 40
Protezione dei funzionari consolari

Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari con il rispetto che è loro dovuto e prenderà tutte le misure appropriate per impedire qualunque attentato alla loro persona, alla loro libertà e alla loro dignità.

Art. 41
Inviolabilità personale dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari non possono essere messi in stato d'arresto o di detenzione preventiva se non in caso di crimine grave e in seguito a una decisione dell'autorità giudiziaria competente.

2. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere incarcerati nè sottoposti ad alcuna altra forma di limitazione della loro libertà personale, salvo in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva.

3. Allorchè è intentata una procedura penale contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi davanti alle autorità competenti. Tuttavia, la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare in ragione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da disturbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché, nelle circostanze menzionate al paragrafo 1 del presente articolo, è diventato necessario mettere un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, la procedura diretta contro di lui deve essere aperta nel più breve tempo possibile.

Art. 42
Notificazione dei casi d'arresto, di detenzione o di perseguimento

In caso di arresto, di detenzione preventiva d'un membro del personale consolare o di perseguimento penale iniziato contro di lui, lo Stato di residenza è tenuto a informare al più presto il capo di posto consolare. Se quest'ultimo è egli stesso interessato da una di queste misure, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato d'invio attraverso la via diplomatica.

Art. 43
Immunità di giurisdizione

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.

2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano in caso d'azione civile:
- risultante dalla conclusione di un contratto, stipulato da un funzionario consolare, che egli non ha concluso espressamente o implicitamente in quanto mandatario dello Stato d'invio; oppure
- intentata da un terzo per un danno risultante da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave o un'aeronave.

Art. 44
Obbligo a rispondere come testimone

1. I membri di un posto consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedimento giudiziario e amministrativo. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio, non devono rifiutarsi di rispondere come testimoni, se ciò non rientra nei casi menzionati al paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, non può essere applicata contro di lui nessuna misura coercitiva o altra sanzione.

2. L'autorità che richiede la testimonianza deve evitare di ostacolare un funzionario consolare nell'adempimento delle sue funzioni. Essa può raccogliere la testimonianza presso la di lui residenza o al posto consolare, o accettare una dichiarazione da lui scritta, tutte le volte che ciò è possibile.

3. I membri di un posto consolare non sono tenuti a deporre su fatti che si riferiscono all'esercizio delle loro funzioni e non sono tenuti a produrre la corrispondenza e documenti ufficiali relativi a questi fatti. Essi hanno ugualmente il diritto di rifiutarsi di testimoniare in quanto esperti nel diritto nazionale dello Stato d'invio.

Art. 45
Rinuncia alle immunità e ai privilegi

1. Lo Stato d'invio può rinunciare a riguardo di un membro del posto consolare ai privilegi e alle immunità previste agli artt. 41 - 43 - 44.

2. La rinuncia deve essere sempre espressa, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.

3. Se un funzionario consolare o un impiegato consolare, in una materia in cui beneficierebbe dell'immunità di giurisdizione in virtù dell'art. 43, inizia un proce-

dimento, egli non può invocare l'immunità di giurisdizione a riguardo di ogni contro querela direttamente legata alla citazione principale.

4. La rinuncia all'immunità di giurisdizione per un'azione civile o amministrativa non ha presunzione d'implicare la rinuncia all'immunità per quanto riguarda le misure d'esecuzione della sentenza, per le quali è necessaria una rinuncia distinta.

Art. 46
Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di soggiorno

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, come i membri della loro famiglia conviventi, sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione degli stranieri e di soggiorno.

2. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafo 1 del presente articolo non si applicano nè all'impiegato consolare che non è un impiegato permanente dello Stato di invio o che esercita un'attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, né a un membro della sua famiglia.

Art. 47
Esenzione dal permesso di lavoro

1. I membri del posto consolare sono, per ciò che riguarda i servizi resi allo Stato d'invio, esentati dagli obblighi che le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza relativi all'impiego della mano d'opera straniera impongono in materia di permesso di lavoro.

2. I membri del personale privato dei funzionari consolari e impiegati consolari, se non esercitano alcuna altra professione privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esentati dagli obblighi considerati al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 48
Esenzione dal regime di sicurezza sociale

1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri del posto consolare, per ciò che concerne i servizi che essi rendono allo Stato d'invio, e i membri della loro famiglia conviventi, sono esentati dalle disposizioni di sicurezza sociale che possono essere in vigore nello Stato di residenza.

2. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica ugualmente ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei membri del posto consolare, a condizione:
- che essi non siano dipendenti dallo Stato di residenza o non vi abbiano la loro residenza permanente; e
- che essi siano sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale che sono in vigore nello stato d'invio o in uno Stato terzo.

3. I membri del posto consolare che hanno al loro servizio persone alle quali l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo non si applica, devono osservare gli obblighi che le disposizioni di sicurezza sociale dello Stato di residenza impongono al datore di lavoro.

4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, per quanto essa sia ammessa da questo Stato.

Art. 49
Esenzione fiscale

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari come i membri della loro famiglia conviventi sono esentati da ogni imposta e tassa, personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione:
- delle imposte indirette di natura tale per cui esse sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;
- delle 'imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, sotto riserva delle disposizioni dell'art. 32;
- dei diritti di successione e di trasferimento percepiti dallo Stato di residenza, sotto riserva delle disposizioni del parag. b) dell'art. 51;
- delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi i profitti in capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza, e delle imposte sul capitale prelevate sugli investi- menti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
- delle imposte percepite in remunerazione di servizi particolari resi;
- dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di timbro, sotto riserva delle disposizioni dell'art. 32.

2. I membri del personale di servizio sono esentati dalle imposte e tasse sui salari ch'essi ricevono per il loro servizio.

3. I membri del posto consolare che impiegano persone i cui stipendi o salari non sono esenti dall'imposta sui redditi nello Stato di residenza devono rispettare gli obblighi che le leggi e i regolamenti del detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di esazione dell'imposta sul reddito.

Art. 50
Esenzione dai diritti di dogana e dalla visita doganale

1. Secondo le disposizioni legislative che può adottare, lo Stato di residenza autorizza l'ingresso e accorda l'esenzione da ogni diritto di dogana, tasse e altri canoni connessi, diversi da spese di portofranco, di trasporto e spese relative a servizi analoghi, per:
- gli oggetti destinati all'uso ufficiale del posto consolare;
- gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia conviventi, ivi compresi gli effetti destinati alla sua sistemazione.

Gli articoli di consumo non devono oltrepassare le quantità necessarie per la loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.

2. Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo per ciò che riguarda oggetti importati fin dal tempo del loro primo insediamento.

3. I bagagli personali accompagnati dai funzionari consolari e da membri della loro famiglia conviventi sono esentati dal controllo doganale. Essi non possono essere sottomessi al controllo se non nel caso in cui vi siano delle serie ragioni per supporre ch'essi contengano oggetti diversi da quelli menzionati alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo o oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti di quarantena. Questa ispezione può avere luogo solo in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.

Art. 51
Successione d'un membro del posto consolare o d'un membro della sua famiglia

In caso di decesso di un membro del posto consolare o d'un membro della sua famiglia che conviva, lo Stato di residenza è tenuto:

- a) a permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli che sono stati acquisiti nello Stato di residenza e che costituiscono oggetto di un divieto d'esportazione al momento del decesso;
- b) a non prelevare diritti nazionali, regionali o comunali di successione nè di trasferimento sui beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta unicamente alla presenza in questo Stato del defunto in quanto membro del posto consolare o membro della famiglia d'un membro del posto consolare.

Art. 52
Esenzione dalle prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve dispensare i membri del posto consolare e i membri della loro famiglia conviventi da ogni prestazione personale e da tutti i servizi di pubblico interesse di qualunque natura essi siano, è dagli oneri militari quali requisizioni, con- tributi e alloggiamenti militari.

Art. 53
Inizio e fine dei privilegi e delle immunità consolari

1. Ciascun membro del posto consolare beneficia dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione dal momento del suo ingresso sul territorio dello Stato di residenza per raggiungere il suo posto o, se egli si trova già su questo territorio, dal momento in cui entra in funzione al posto consolare.

2. I membri della famiglia d'un membro del posto consolare convivente, come i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e immunità previste nella presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date: quella a partire dalla quale il detto membro del posto consolare gode dei privilegi e delle immunità conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, quella del loro ingresso sul territorio dello Stato di residenza o quella in cui essi sono divenuti membri della detta famiglia o del detto personale privato.

3. Allorché le funzioni di un membro del posto consolare hanno fine, i suoi privilegi e immunità, come quelli dei membri della sua famiglia conviventi o dei membri del suo personale privato, cessano normalmente alla prima delle date seguenti: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza o allo scadere di un termine ragionevole che gli sarà stato accordato a questo scopo, ma essi sussistono fino a tale momento, anche in caso di conflitto armato. Quanto alle persone considerate al paragrafo 2 del presente articolo, i loro privilegi e immunità cessano al momento in cui esse stesse cessano di appartenere al nucleo familiare o d'essere al servizio d'un membro del posto consolare, restando tuttavia inteso che, se queste persone hanno l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza in un lasso di tempo ragionevole, i loro privilegi e immunità sussistono fino al momento della loro partenza.

4. Tuttavia, per ciò che concerne gli atti compiuti da un funzionario consolare o da un impiegato consolare nell'esercizio delle Sue funzioni, l'immunità di giurisdizione sussiste senza limite di durata.

5. In caso di decesso d'un membro del posto consolare, i membri della sua famiglia conviventi continuano a godere dei privilegi e delle immunità di cui beneficiano fino alla prima delle date seguenti: quella in cui essi lasciano il territorio dello Stato di residenza, o allo scadere d'un lasso di tempo ragionevole che sarà stato loro accordato per questo fine.

Art. 54
Obblighi degli Stati terzi

1. Se il funzionario consolare attraversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha accordato un visto, nel caso in cui questo visto è revocato, per andare ad assumere le proprie funzioni o raggiungere il suo posto, o per rientrare nello Stato d'invio, lo Stato terzo gli accorderà le immunità previste negli altri articolidella presente Convenzione, che possono essere necessarie per permettere il suo passaggio o il suo ritorno. Lo stato terzo farà lo stesso per i membri della famiglia, conviventi e beneficianti dei privilegi e immunità, che accompagnano il funzionario consolare o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o per rientrare nello Stato d'invio.

2. Nelle condizioni affini a quelle che sono previste al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati terzi non devono ostacolare il passaggio sul loro territorio degli altri membri del posto consolare o dei membri della loro famiglia conviventi.

3. Gli Stati terzi accorderanno alla corrispondenza ufficiale e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, ivi compresi i messaggi in codice o in cifra, la stessa libertà e la stessa protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente Convenzione. Essi accorderanno ai corrieri consolari, ai quali sarà stato accordato, se era richiesto, un visto, e alle valigie consolari in transito, la stessa inviolabilità e la stessa protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente Convenzione.

4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano ugualmente alle persone menzionate rispettivamente in questi paragrafi, come alle comunicazioni ufficiali e alle valigie consolari, allorché la loro presenza sul territorio dello Stato terzo è dovuto a un caso di forza maggiore.

Art. 55
Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

1. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità tutte le persone che beneficiano di questi privilegi e immunità hanno il dovere di rispettate le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza. Esse hanno ugualmente il dovere di non immischiarsi negli affari interni di questo Stato.

2. I locali consolari non saranno utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non escludono la possibilità d'installare, in una parte del fabbricato in cui si trovano i locali dei posto consolare, gli uffici di altri organismi o agenzie, a condizione che i locali destinati a questi uffici siano separati da quelli utilizzati dal posto consolare. In questo caso i detti uffici non sono considerati ai fini della presente Convenzione, come facenti parte dei locali consolari.

Art. 56
Assicurazione contro danni causati ai terzi

I membri del posto consolare debbono conformarsi a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e regolanti dello Stato di residenza in materia di assicurazione di responsabilità civile per l'utilizzazione di ogni sorta di veicolo, battello o aeromobile.

Art. 57
Disposizioni speciali relative all'occupazione privata a carattere lucrativo

1. I funzionari consolari di carriera non eserciteranno nello Stato di residenza alcuna attività professionale o commerciale per loro profitto personale.

2. I privilegi e le immunità previste al presente capitolo non sono accordate:

- agli impiegati consolari e ai membri del personale di servizio che esercitano nello Stato di residenza un'attività privata a carattere lucrativo;
- ai membri della famiglia d'una persona menzionata alla lettera a) del presente paragrafo e ai membri del suo personale privato;
- ai membri della famiglia di un membro del posto consolare che esercitano essi stessi nello Stato di residenza una attività a carattere lucrativo.

REGIME APPLICABILE Al FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI E Al POSTI CONSOLARI DA LORO DIRETTI

Art. 58
Disposizioni generali concernenti le facilitazioni, i privilegi e le immunità

1. Gli articoli 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, il paragrafo 3 dell'art. 54 e i pa- ragrafi 2 e 3 dell'art. 55 si applicano ai posti consolari diretti da un funzionario onorario. Inoltre, le facilitazioni, i privilegi e le immunità di questi posti consolari sono regolati dagli artt. 59, 60, 61, 62.

2. Gli artt. 43 e 42, il paragrafo 2 dell'art. 44, gli artt. 45 e 53 e il paragrafo 1 dell'art. 55 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le facilitazioni, i privilegi e le immunità di questi funzionari consolari sono regolate dagli artt. 63, 64, 65, 66, 67.

3. I privilegi e le immunità previsti nella presente Convenzione non sono accordati ai membri della famiglia d'un funzionario consolare onorario o di un impiegato consolare che è un impiegato in un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario.

4. Lo scambio di valigie consolari tra due posti consolari situati in paesi differenti e diretti da funzionari consolari onorari non è ammesso se non sotto riserva del consenso dei due Stati di residenza.

Art. 59
Protezione dei locali consolari

Lo stato di residenza prende le misure necessarie per proteggere i locali consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario e impedire ch'essi siano invasi o danneggiati e che la tranquillità del posto consolare non sia turbata o la sua dignità sminuita.

Art. 60
Esenzione fiscale dei locali consolari

1. I locali consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui è proprietario o locatario lo Stato d'invio, sono esenti da tutte le imposte e

le tasse di ogni natura nazionali, regionali o comunali, a meno che non si tratti di tasse riscosse in remunerazione di servizi particolari resi.

2. L'esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse allorché, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, esse sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio.

Art. 61
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari

Gli archivi e i documenti consolari d'un posto consolare diretto da un funzionamento consolare onorario sono inviolabili in qualunque momento e in qualunque luogo essi si trovino, a condizione che siano separati da altri carteggi e documenti, e, in partico- lare, della corrispondenza privata dei capo di posto consolare e di ogni persona che lavora con lui, così come dai beni, libri e documenti riferentisi alla loro professione e al loro commercio.

Art. 62
Esenzione doganale

Lo Stato di residenza, secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, accorda l'ingresso nonché l'esenzione da tutti i diritti di dogana, tasse e altri canoni connessi che non siano spese di porto franco, di trasporto e spese relative a servizi analoghi, per gli oggetti seguenti, a condizione che essi siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale di un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, timbri e sigilli, libri, stampe ufficiali, il mobilio d'ufficio, il materiale e le forniture d'ufficio e gli oggetti analoghi forniti al posto consolare dallo Stato d'invio o su sua domanda.

Art. 63
Procedura penale

Allorché una procedura penale è intrapresa contro un funzionario consolare onorario, questo è tenuto a presentarsi davanti alle autorità competenti. Tuttavia, la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare onorario per la sua posizione ufficiale e, salvo se l'interessato è in stato d'arresto o di detenzione, in modo da turbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché è divenuto necessario mettere un funzionario consolare onorario in stato di detenzione preventiva, il procedimento intentato contro di lui deve essere aperto nel più breve lasso di tempo possibile.

Art. 64
Protezione del funzionario consolare onorario

Lo Stato di residenza è tenuto ad accordare al funzionario consolare onorario la protezione che può essere necessaria per la sua posizione ufficiale.

Art. 65
Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di soggiorno

I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano nello Stato di residenza una attività professionale o commerciale per loro profitto personale, sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'immatricolazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.

Art. 66
Esenzioni fiscali

Il funzionario consolare onorario è dispensato da tutte le imposte e tasse sulle indennità e gli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio per l'esercizio delle funzioni consolari.

Art. 67
Esenzioni delle prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve esentare da tutte le prestazioni personali e da tutti i servizi di pubblico interesse, di qualunque natura essi siano, come dagli oneri militari quali le requisizioni, contributi e gli alloggiamenti militari.

Art. 68
Carattere facoltativo dell'istituzione dei funzionari consolari onorari

Ogni Stato è libero di decidere se nominerà o riceverà funzionari consolari onorari.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 69
Agenti consolari non capi di posto consolare

1. Ogni Stato è libero di decidere se stabilirà o ammetterà agenzie consolari rette da agenti consolari che non sono stati designati come capi di posto consolare dallo Stato di invio.

2. Le condizioni nelle quali le agenzie consolari ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo possono esercitare la loro attività, come i privilegi e le immunità di cui possono godere gli agenti consolari che le reggono, sono fissate da accordo tra lo Stato d'invio e la Stato di residenza.

Art. 70
Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente, nella misura in cui il contesto lo permette, all'esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica.

2. I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o diversamente incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero.

3. Nell'esercizio di funzioni consolari, la missione diplomatica può rivolgersi:
- alle autorità locali della circoscrizione consolare;
- alle autorità centrali dello Stato di residenza se le leggi, i regolamenti e gli usi dello Stato di residenza o gli accordi internazionali sulla materia lo permettono.

4. I privilegi e le immunità dei membri della missione diplomatica, menzionati al paragrafo 2 del presente articolo, restano determinati dalle regole del diritto internazionale concernente le relazioni diplomatiche.

Art. 71
Dipendenti dallo Stato di residenza o residenti permanenti in esso

1. A meno che facilitazioni, privilegi e immunità supplementari non sono state accordate dallo Stato di residenza, i funzionari consolari che sono dipendenti dallo Stato di residenza o in esso residenti permanenti beneficiano solo dell'immunità di giurisdizione e dell'inviolabilità personale per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio della loro funzione e del privilegio previsto al paragrafo 3 dell'articolo 44. Per ciò che riguarda questi funzionari consolari, lo Stato di residenza è ugualmente vinco- lato dall'obbligo previsto dall'articolo 42. Allorché un'azione penale è intrapresa contro un tale funzionario consolare, la procedura deve essere condotta, salvo che l'interessato è in stato d'arresto o di detenzione, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari.

2. Gli altri membri del posto consolare che sono dipendenti dallo Stato di residenza o in esso residenti permanenti e i membri della loro famiglia, così come i membri della famiglia dei funzionari consolari considerati al paragrafo 1 del presente articolo, beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità solo nella misura in cui questo Stato glieli riconosce. I membri della famiglia di un membro del posto consolare e i membri del personale privato che sono essi stessi dipendenti dallo Stato di residenza o in esso residenti permanenti beneficiano ugualmente delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità solo nella misura in cui questo glieli riconosce. Tuttavia lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione su queste persone in maniera da non intralciate eccessivamente l'esercizio delle funzioni del posto consolare.

Art. 72
Non-discriminazione

1. Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato di residenza non farà discriminazione fra gli Stati.

2. Tuttavia non saranno considerati come discriminatori:
- il fatto, per lo Stato di residenza, d'applicare restrittivamente una delle disposizioni della presente Convenzione se questa è così applicata ai suoi posti consolari nello Stato d'invio;
- il fatto, per alcuni Stati, di farsi scambievolmente beneficiare, per costume o per vie d'accordo, d'un trattamento più favorevole di quello richiesto dalle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 73
Rapporto tra la presente Convenzione e gli altri accordi internazionali

1. Gli accordi della presente Convenzione non ledono gli altri accordi internazionali in vigore nei rapporti tra gli Stati che fanno parte di questi accordi.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà impedire agli Stati di concludere accordi internazionali che confermino, completino o sviluppino le sue disposizioni, o estendano il loro campo d'applicazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74
Firma

La presente Convenzione sarà «aperta» alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata, così come a quella di tutti gli Stati Partecipanti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire aderente alla Convenzione nella seguente maniera: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero Federale degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria, e, in seguito, fino al 31 marzo 1964, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Art. 75
Ratifica

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli istrumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 76
Adesione

La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate all'art. 74. Gli istrumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 77
Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno che seguirà la data del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventiduesimo istrumento di ratifica o d'adesione.

2. Per ogni Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo istrumento di ratifica o d'adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo istrumento di ratifica o d'adesione.

Art. 78
Notifica da parte del Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate all'articolo 74:
- le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli istrumenti di ratifica o d'adesione, conformemente agli artt. 74, 75 e 76;
- la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all'art. 77.

Art. 79
Testi facenti fede

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà avere copia conforme certificata a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie menzionate all'art. 74.

IN FEDE *del che, i plenipotenziari sottofirmati, dovutamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.*
FATTO *a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.*

LISTA DEI CONSOLATI PRESENTI NEL VENETO

(in ordine alfabetico)

I Consoli dei Paesi indicati in corsivo non sono associati
al Corpo Consolare di Venezia e del Veneto (art. 1 dello Statuto)

ALBANIA (a Padova) da nominare

ARMENIA, Console Onorario Gagik SARUCANIAN
S. Croce, Piazzale Roma 461- 301345 Venezia
Tel. 041 5237865 - fax 041 2318252
e-mail: info@consolatoarmenia.it

AUSTRIA (a Venezia), Console Onorario Dott. Matteo ZOPPAS
Santa Croce, 251 - 30135 Venezia
Tel. e fax 041 5240556 - e-mail: consolato.austri@zoppas.com

BELGIO, Console Onorario Avv. Piero REIS
Dorsoduro, 3464 - 30123 Venezia - Tel. 041 5242944 - Fax 041 5242855
e- mail Console: piero.reis@sgpaa.lu
e-mail Cancelleria: segreteria@maggioloreis.it

BENIN, Console Onorario Cav. Guido Donà
Via Sabbiona, 29 - Oriago di Mira (VE) - Tel. 041 4265593 - Fax 041 5609787
e- mail: info@consolatobeninvenezia.it

BOTSWANA, Console Onorario Sig. Giancarlo MORETTI POLEGATO
Via Erizzo, 107/a - 31035 Crocetta del Montello (TV)
Tel. 0423 665244 - Fax 0423 665154
e-mail: consbotswana@tin.it

BRASILE, Console Onorario Sig.ra Helen H. GNOCCHI
Via Torre Belfredo 79, 3° piano int. 5C, 30100 - Venezia (VE)
Tel. 378 089 1207
e-mail: consbrasilvenezia@gmail.com

BULGARIA Console Onorario Pier Giovanni COSMO
Via Porro di Cavergnago, 71 – 30173 Venezia Mestre
Tel. 0410986800
e-mail: info@consolatobulgariavenezia.it

CILE (a Venezia), Console Onorario Prof. Dott. Giorgio DOMINESE
Dorsoduro, 3593 - 30123 Venezia - Casella Postale C.P. 555
Tel. 335 52.0312 - 041 5233970 - Fax 06 25496031
e-mail: consuladochileve@dominese.org

CILE (a Vicenza), Console Onorario Avv. Aldo ROZZI MARIN
Via Brigata Orobica, 9 - int. 1 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Tel. 0444 611699 - Fax 0444 41.280
e-mail: consolatocilevi@gmail.com

CIPRO Console Onorario Capt. Andrea FALCONI
Viale S. M. Elisabetta, 2 – 30126 Venezia Lido
Tel. 041 5267418 - Fax 041 81.6724
e-mail: cyprusconsulvenice@libero.it

COLOMBIA, Console Onorario ing. Pietro Piccinetti
Via A. Diaz, 31 – 31100 Treviso
Tel. 3357839181 – tel. assistente 3917365765
e-mail: chtreviso@cancilleria.gov.co

COSTA D'AVORIO, Console Onorario Claudio GIUST
Via Barberia, 35 - 31100 Treviso
Tel. 3484106988
e-mail Console: consolatocotedivoire.triveneto@gmail.com
e-mail segreteria: segreteriacotedivoiretriveneto@gmail.com

CROAZIA (a Padova) Console Onorario Dott.ssa Nela SRSEN
Corso Milano, 106 – 35122 Padova
Tel. 0498218522
e-mail consolatocro.pd@libero.it

DANIMARCA, Console Onorario Avv. Alessandra PACIFICI
Cannaregio, 3918 - 30121 Venezia
e-mail: alepac@umgate.dk
e-mail assistente: luimar@umgate.dk

ESTONIA, Console Onorario Capt. Cav. Piero BETTINI
Via Sertorio Orsato, 46 int. 2 - 30175 Venezia Marghera
Tel. 041 50.0270 - Fax 041 926865
e-mail: venice@consulestonia.eu

FILIPPINE, Console Onorario Avv. Giorgia DE BIASI
San Marco, 5369/a - 30124 Venezia
Tel. e fax 041 277.0459
e-mail: info@conshonorphilvenice.it

FRANCIA, Console Onorario Prof. Marie-Christine JAMET
Castello, 6140 - 30122 Venezia
Tel. 041 522.4319
e-mail: cfvenise@yahoo.fr
e-mail personale: mcjamet.consulhonor@gmail.com

GABON, Console Onorario Dott. Stefano CORÀ
Strada Vicinale Monte Crocetta, 4 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 370120 - Fax 0444 370079 - e-mail: consolatogabonvicenza@gmail.com

GERMANIA, Console Onorario Avv. Paola NARDINI
Santa Croce, Fondamenta Condulmer, 251 - 30135 Venezia
Tel. 041 523.7675 - Fax 041 244.8469 - e-mail: venedig@hk-diplo.de
sito (Consolato Generale a Milano): www.milano.diplo.de

GRAN BRETAGNA, Console Onorario Sig. Ivor COWARD
Via G. Pascoli, 29 (zona Le Crete) - 30020 Quarto d'Altino (VE)
e- mail: console.britannico.venezia@gmail.com

GRECIA, Console Onorario Sig. Bruno BERNARDI
Palazzo Giustinian Lolin, S. Marco 2893 - 30124 Venezia (VE)
Tel. 041786770
e-mail: grhoncon.ven@mfa.gr

LESOTHO, Console Generale Onorario Cap. Ferruccio FALCONI
Gran Viale Santa Maria Elisabetta, 2 - sub. 2 - 30126 Venezia Lido
Tel. 041 5267418 - Fax 041 2769665

LETTONIA, Console Onorario Ing. Paolo NICOLUSSI
Strada Vicinale Monte Crocetta, 4 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 288288 - Fax 0444 288146
e-mail: segreteria@consolatolettonia.eu - console@consolatolettonia.eu

LIBANO, Console Onorario Youssef MHANNA
S. Polo, 135 - 30135 Venezia
Tel. 041 5287101 - + 39 3290390003 - e-mail: consolibanovenezia@gmail.com

LITUANIA, Console Onorario Alberto FRANCESCHI
Via Palestro, 50 - 35138 Padova
Tel. +39 049 8257907
e- mail: email@consolatolituania.org

LUSSEMBURGO, Console Onorario Dott. Gian Angelo BELLATI
Castello, 5312 - 30122 Venezia
Tel. 041 348828.0329
e- mail: venise@consul-hon.lu; conslux.ve@gmail.com

MACEDONIA DEL NORD, Console Generale Sig. Stojan VITANOV
Via A. Bellinato, 4 - 30175 Venezia Mestre
Tel. 0415320282 - Fax 0415321279 e-mail: venice@mfa.gov.mk

MALAYSIA, Console Onorario Manlio d'AGOSTINO PANEBIANCO
Corso Milano, 43 – 35139 Padova
Tel. 0498256398 – Fax 0498251971
e.mail: hconsulate_padua@italy-malaysia.eu

MALI, Console Onorario Avv. Comm. Gianfranco RONDELLO
Piazzale Stazione, 6 - 35131 Padova
Tel. 049 651.190 - Fax 049 8781401
e- mail: segreteria@consolatomalipadova.it

MALTA, Console Onorario Mauro FURLANETTO
Via Sertorio Orsato, 46 - 30175 Venezia Marghera
Tel. 041 8877422
e-mail: maltaconsul.venice@gov.mt

MAROCCO, Console Generale Sig.ra Ouafa FAHI
Via Torricelli, 49 - 37136 Verona - Tel. 0458620858 – Fax 045951285
e-mail: cgmarverona@maec.gov.ma

MESSICO, Console Onorario Dott. Stefano TOSITTI
Santa Marta, Punto Franco, Fabbricato 17 - 30123 Venezia
Tel. 0412712642 - Fax 0412712631
e-mail: consuladodemexico.venecia@tosittigroup.com

MOLDOVA Console Sig. Vadim ZMEU
Via Milazzo, 22 – 35131 PADOVA

MONACO (Principato), Console Onorario Dott.ssa Anna Licia BALZAN MORETTI POLEGATO
San Polo, Riva del Vin, 747 - 30125 Venezia
Tel. 041 5223772 - Fax 041 2777578
e-mail: consmonaco.venise@gmail.com

NORVEGIA, Console Onorario Avv. Roberto LONGANESI CATTANI
Santa Croce, Piazzale Roma, 468/b - 30135 Venezia
Tel. 041 5231345 - Fax 041 5237043
e-mail: consolato.norvegia.ve@longanesicattani.it

PAESI BASSI (a Venezia), Console On. Dott.ssa Giulia Alma GARAVELLI MARCELLO del MAJNO
San Marco, San Vidal, 2888 - 30124 Venezia
Tel. 041 5283416
e-mail: cons.paesibassi.ve@libero.it

*PAESI BASSI (a Verona**), Console Onorario Dott. Daniele CUNEGO***
Corte Melone, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8009311
e-mail: nlgovver@iol.it

PANAMA, Console Generale Carlos Javier JAÉN RUIZ
Via A. Da Mestre, 19 - Venezia Mestre - Tel. 041923278
e-mail venezia@consolatopanama.it

PERÚ, Console Generale Onorario Dott. Alessio SEMERANI
Via S. Francesco, 10 - 34133 Trieste - Tel. e fax 040 370169
e-mail: info@consperutrieste.org - sito: www.consperutrieste.org

PORTOGALLO, Console Onorario Donatella PERRUCCIO CHIARI
Piazza XXVII Ottobre, 44 - 30172 Venezia Mestre - Tel. 041 988066 - Cell. 340 1787219
e-mail del Console: perchidoni@yahoo.it - e-mail del Consolato: sconsular.venezia@gmail.com

ROMANIA, Console Generale Onorario Dott. Mario MORETTI POLEGATO
Via P. Bembo, 79 - 31011 Asolo (TV) - Tel. 0423 952055 - Fax 0423 529977
e-mail: consromania.treviso@gmail.com

RUSSIA (a Venezia), Console Onorario Sig. Gr. Uff. Eligio PATIES MONTAGNER
San Marco, Calle dei Fabbri, 4718/a - 30124 Venezia - Tel. e fax 041 2413879
e-mail: console@russiavenezia.com

RUSSIA (a Verona), Console Onorario Prof. Antonio FALLICO Via A. Forti, 10 - 37121 Verona - Tel. e fax 045 9299924

SAN MARINO, Console Onorario Avv. Lorenza BOTTONI MEL
Piazza Bertati, 1 - 30030 Martellago (VE)
Tel. 041 5409722 - Fax 041 548717 - Cell. 331 2671579
e-mail: consolatorsmve@studiolegalemel.com

SPAGNA (a Venezia), Console Onorario avv. Ruggero SONINO
S. Polo. 718 - 30135 Venezia - Tel. 0417125077 – Fax 0415223788
e-mail: consulado.venecia@gmail.com

SPAGNA (a Verona), Vice-Console Onorario Avv. Stefano DINDO
Via Leoncino, 16 - 37121 Verona - Tel. 045 8001884 - Fax 045 8007285
e- mail: studiolegaledindo@studiodindo.it

SUDAFRICA, Console Onorario Francesca BORTOLOTTO POSSATI
San Marco, 1386 - 30124 Venezia - Tel. 345 997.7022
e-mail: consolatosudafricavenezia@gmail.com

SVEZIA Console Onorario Francesco BERGAMO
Dorsoduro, 1709/A - 30123 Venezia - Tel. 0412770780 – Fax 041277650
e-mail consolato.svezia.ve@gmail.com

SVIZZERA (a Venezia), Console Onorario Leo SCHUBERT
Dorsoduro, 810 - 30123 Venezia - Tel. 041 5225996 - Fax 041 5225632
e-mail venezia@honrep.ch

SVIZZERA (a Padova) Console Onorario Massimo CARRARO
Via Commerciale, 29 - 35010 S. Giustina in Colle (PD)
Tel. 0499323705 - e-mail padova@honrep.ch

THAILANDIA, Console Onorario Sig. Andrea MARCON
San Marco, Calle dei Fuseri, 1808 - 30124 Venezia - Tel. e fax 041 2412370
e- mail: a.marcon@consolatotailandia.it - sito: www.consolatotailandia.it

TUNISIA, Console Onorario Dott. Fabio CADEL
Galleria Giacomuzzi, 1 - 30174 Venezia Mestre
Tel. 041957948 - Fax 0415053484 - e-mail info.consolatotunisiavenezia@gmail.com

TURCHIA, Console Generale Onorario Dott. Filippo OLIVETTI
Via Pacinotti, 4 - Fabbricato Lybra - scala 4 - 2° piano - 30175 Marghera Venezia
Tel. 041 5230707 - Fax 041 2413239 - e-mail: consolatoturchia@bassani.it

UCRAINA (a Treviso), Console Onorario Giacomo Carlo Archiutti
Via Martiri della Libertà, 35 – 31100 Treviso
Tel: 0422847208 - 3403806288

UNGHERIA (a Venezia), Console Generale Onorario Comm. Gr. Uff. Enrico Renzo ZOPPAS
Santa Croce, Fondamenta Santa Chiara, 510 - 30135 Venezia
Tel. e fax 041 5239408 - Fax 041 5225632
e-mail: ungheria.venezia@sanbenedetto.it

UNGHERIA (a Verona), Console Generale Onorario Prof. Dott. Lajos PINTÉR
Via Leoncino, 30 - 37121 Verona
Tel. 348 560.7650
e-mail: lajos.pinter@alice.it

URUGUAY (Repubblica Orientale), Console Onorario Dott. Claudio SCARPA
Cannaregio, Palazzo Fontana, 3829 - 30121 Venezia
Tel. 041 5237540 - Cell. 335 6048342
e-mail: consoleuruguay.venezia@yahoo.it

U.S.A., Agente Consolare Sig.ra Megan H. JONES
c/o Aeroporto Marco Polo - Via G. Galilei, 30 - 30030 Venezia Tessera
Tel. 041 5415944 - Fax 0415416654 - e-mail: USCitizensVenice@state.gov